

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

## Aspetti fiscali del Fondo patrimoniale

a cura di Ennio Vial




---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

### Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Soggetti che lo istituiscono	
Solo uno dei coniugi	1. Riserva la proprietà a se stesso
	2. Trasferisce la proprietà al coniuge
	3. Conferisce la proprietà nel fondo attribuendola ad entrambi
	4. La proprietà viene trasferita ad un terzo

2

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

### Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Entrambi i coniugi	
	5. La proprietà viene attribuita ad uno solo dei coniugi
	6. La proprietà è riservata ad entrambi i coniugi
	7. Viene conferito il godimento da parte di entrambi.
	8. La proprietà del bene viene attribuita ad un terzo

3

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Da parte di un terzo	9. La proprietà viene attribuita ad uno solo dei coniugi
	10. La proprietà viene attribuita ad entrambi i coniugi
	11. La proprietà viene riservata al terzo
	12. Il bene trasferito in godimento al fondo viene ceduto a terzi

4

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

**Imposizione indiretta**

**Imposte di registro, successione e donazione**

5

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Circolare del 30/11/2000 n. 221. Le considerazioni, nonostante l'evoluzione normativa, sono ancora attuali per cui è opportuno analizzarla con attenzione.
- Dopo aver ribadito che il fondo è costituito per iniziativa di uno o ambedue i coniugi, per atto pubblico oppure per iniziativa di un terzo, anche per testamento, con beni di varia natura (immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito), si ricorda che tali beni sono sottoposti a un vincolo di destinazione e configurano quindi una sorta di patrimonio separato il cui elemento distintivo e caratterizzante e' dato dalla sua particolare ed indefettibile destinazione ai bisogni della famiglia.

6

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

L'intervento ministeriale distingue le seguenti fattispecie:

- a) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
- b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà;
- c) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà;
- d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;
- e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.

7

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

 Caso a)

fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi.

L'Agenzia evidenzia correttamente come in tale ipotesi l'atto di costituzione del fondo esprime soltanto una volontà "vincolante", essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa.

Da ciò discende **l'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni** per assenza del presupposto d'imposta, ossia il trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis causa.

8

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

Ai fini, invece, dell'imposta di registro l'atto di costituzione del fondo non potrà considerarsi nemmeno di natura dichiarativa. Infatti, mentre gli atti con efficacia dichiarativa rafforzano, affievoliscono, specificano la situazione precedente oppure eliminano una situazione di incertezza, l'atto di costituzione del fondo crea sui beni che ne fanno parte un vincolo di destinazione, realizzato attraverso particolari regole di amministrazione e di responsabilità.

Pertanto tale atto, nell'ipotesi in esame, andrà inquadrato nell'art.11 della parte prima della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e soggetto, pertanto, all'imposta nella misura fissa di 168 euro.

9

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

---

 Caso b)  
fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà.

Analogamente al caso a) non si concretizza alcun effetto traslativo.

L'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.

10

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

---

 Caso c)  
fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che **non** se ne riserva la proprietà.

In questo caso si può configurare un effettivo trasferimento di beni. La circolare tuttavia, distingue il caso in cui vi sia **accettazione da parte dell'altro coniuge** dal caso in cui ciò non avvenga.

La mancata accettazione non blocca il vincolo di destinazione dei beni ma esclude l'effetto traslativo della proprietà sugli stessi.

11

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

---

In una simile fattispecie ricadiamo nelle ipotesi a) o b) per cui risulta dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.

Nel diverso caso in cui vi sia accettazione da parte del coniuge che non conferisce i beni, si verifica l'effetto traslativo per la quota pari al 50% dei beni destinati al fondo, per i quali sia intervenuta l'accettazione.

L'atto è, pertanto, soggetto al regime tributario previsto per le donazioni con riferimento al solo valore corrispondente all'attribuzione patrimoniale.

12

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

 Caso d)

fondo costituito con beni di un terzo che **non** se ne riserva la proprietà.

Anche in tale fattispecie si e' in presenza di effetti traslativi della proprietà e l'atto e', pertanto, soggetto all'imposta sulle donazioni se e nella misura in cui vi sia stata accettazione.

13

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

 Caso e)

fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.

A differenza del caso d) il terzo si riserva la proprietà dei beni disposti nel fondo patrimoniale. Nonostante ciò, anche in questa ipotesi il relativo atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Ciò in quanto, anche se non si verifica l'effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, dalla costituzione del fondo **deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati.**

14

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ai fini della determinazione del valore della base imponibile, troveranno applicazione i criteri previsti dall'articolo 17 del medesimo decreto per la determinazione del valore delle rendite.



15

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

Tipologia di fondo	Imposta donazione		Imposta registro
a) fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;	NO		FISSA
b) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà;	NO		FISSA
c) fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà;	con accettazione	PROPORZIONALE	NO
	Senza accettazione	NO	FISSA

16

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

d) fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;	PROPORZIONALE	NO
e) fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.	PROPORZIONALE	NO

17

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

- Il tema è stato diffusamente ripreso nella circolare n. 3 del 22 gennaio 2008, dove è stato fatto il punto alla luce della riproposizione dell'imposta di successione e donazione intervenuta nel 2006.
- L'aspetto interessante della disciplina sta nel fatto che nell'articolo 2, comma 49, del decreto-legge n. 262 del 2006, per la prima volta il legislatore **fornisce una disciplina fiscale, rilevante ai fini dell'imposizione indiretta, alla "costituzione di vincoli di destinazione"**.
- In tale categoria sono riconducibili i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi.

18

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

La circolare precisa correttamente che, seppur con effetti diversi, il vincolo di destinazione si realizza, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

1. costituzione di un trust;
2. stipula di un negozio fiduciario;
3. costituzione di un fondo patrimoniale (articolo 167 del codice civile);
4. costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare (articolo 2447-bis del codice civile).

19

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- La creazione di un vincolo di destinazione determina un effetto segregativo su una parte o tutto il patrimonio del disponente. In sostanza, i beni vincolati confluiscono in un patrimonio separato rispetto al patrimonio del disponente, il quale ne perde la libera disponibilità.
- Tale confluenza dei beni in un patrimonio separato non è, in ogni caso, funzionale al trasferimento della proprietà dei beni vincolati medesimi a favore di determinati beneficiari.

20

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- In linea con l'intervento del 2000, l'Agenzia rileva correttamente che le diverse modalità (**traslativa e non**) con cui l'effetto segregativo viene conseguito rilevano ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.
- Tali imposte, infatti, sono tradizionalmente collegate all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti da tassare, secondo il principio dettato dall'articolo 20 del TUR, il quale, sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve considerarsi applicabile in linea di principio anche per le altre imposte indirette (risoluzione 1 agosto 2000, n. 126/E; risoluzione 26 aprile 1988, n. 310088).

21

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Il punto 5.2 della C.M. 3/2008 chiarisce che la costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo, sia essa disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni.
- Si tratta di un atto dispositivo a titolo gratuito che, privo dello spirito di liberalità proprio delle donazioni, è preordinato non all'arricchimento del destinatario dei beni, ma essenzialmente alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento.

22

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Poiché generalmente l'attribuzione dei beni avviene contestualmente alla costituzione del vincolo, l'attribuzione dei beni darà luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
-  Qualora, invece, manchi detta contestualità l'atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, analogamente a quanto avviene nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non dia luogo, in nessun caso, ad alcun effetto traslativo.

23

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Tra gli esempi di atti costitutivi di vincoli aventi effetti anche traslativi si annovera anche il fondo patrimoniale nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia costituito "...con beni di un terzo..." o "...di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà", vale a dire quando la convenzione matrimoniale comporti il trasferimento del diritto di proprietà dei beni conferiti in capo a uno o entrambi i coniugi.
- In questi casi l'aliquota d'imposta applicabile si determina con riferimento al rapporto di parentela o di coniugio eventualmente intercorrente tra il disponente e il destinatario dell'attribuzione.
- Può accadere che, al momento della estinzione del vincolo di destinazione, i beni che vi erano assoggettati possono essere ritrasferiti in capo a determinati soggetti diversi.

24

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

Ad esempio il fondo patrimoniale potrebbe venir meno per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con attribuzione dei beni in proprietà ai figli per disposizione del giudice (articolo 171, terzo comma, codice civile).

Secondo la circolare 3/2008, tali successive attribuzioni di beni sono soggette ad autonoma imposizione, a seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente imposizione.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il bene trasferito in sede di costituzione del vincolo debba essere successivamente ritrasferito a terzi si verificherà che:

- il primo negozio traslativo della proprietà sarà assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni;
- il secondo trasferimento, in base alla sua natura giuridica, sarà anch'esso assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni ovvero all'imposta di registro.

25

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

- Il punto 5.3. della circolare 3/2008 ribadisce correttamente che la **costituzione di vincoli non traslativi** non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni in quanto tale imposta è dovuta esclusivamente sui "...trasferimenti di beni e diritti..." (articolo 1 del TUS).
- In questi casi, tuttavia, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa, ordinariamente prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale (articolo 11 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di seguito TUR).
- Si propone l'esempio del **fondo patrimoniale** nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comporti il trasferimento dei beni. E' il caso del fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi ovvero qualora sia costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi e nell'atto costitutivo del fondo sia espressamente stabilito che la proprietà rimane in carico allo stesso conferente.

26

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del fondo patrimoniale**

**Imposte ipotecarie e catastali**

27

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- La cm 221/2000 affronta anche il tema delle imposte ipotecarie e catastali.
- L'obbligo della trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è previsto dall'art. 2647 del c.c.. La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 novembre 1987 n. 8824, ha attribuito a tale trascrizione la funzione di pubblicità – notizia.

28

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Pertanto:

- \* qualora la costituzione del fondo patrimoniale non comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità di trascrizione è dovuta l'**imposta ipotecaria in misura fissa** di cui all'art. 4 della tariffa allegata al d.lgs 31 ottobre 1990, n. 347.
- \* qualora, invece, la costituzione del fondo patrimoniale comporti trasferimento di beni immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita rispettivamente dall'art. 1 della tariffa allegata al suindicato testo unico e dall'art. 10 dello stesso testo unico.

29

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

**Imposte dirette**

30

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

La fiscalità diretta del fondo patrimoniale è disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.

- **I redditi vengono imputati in capo ai coniugi al 50%.** Ciò appare la diretta conseguenza della scelta del legislatore fiscale di non attribuire al fondo patrimoniale soggettività passiva tributaria. In effetti, abbiamo già avuto modo di evidenziare come il fondo patrimoniale costituisca un patrimonio separato, destinato ai bisogni della famiglia e privo di personalità giuridica e, in ogni caso, privo di una qualsivoglia soggettività tributaria.
- DIVERSO DAL TRUST !!!

31

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Una soluzione alternativa, che tuttavia il legislatore non ha inteso adottare, poteva essere quella di inquadrare il fondo patrimoniale tra le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo, quale soggetto passivo dell'IRES ai sensi dell'art. 73, comma 2, del T.U.I.R.

32

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

- Un aspetto non affrontato dall'art. 4 del Tuir attiene allo sdoppiamento tra nuda proprietà e diritto reale in caso di disposizione nel fondo. Quid iuris nel caso in cui al fondo patrimoniale venga attribuita la nuda proprietà o l'usufrutto?
- NUDA PROPRIETA': i frutti del bene non appartengono al fondo per cui i redditi dovranno essere generalmente dichiarati dall'usufruttuario. I coniugi, tuttavia, saranno tassati sul 50% della eventuale plusvalenza derivante dall'alienazione del diritto di nuda proprietà.
- Ovviamente, se fosse attribuito il diritto di usufrutto, i coniugi risulterebbero tassati sul 50% dei redditi del bene immobile.

33

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

- Un aspetto di particolare interesse sotto il profilo dell'imposizione diretta emerge quando un **terzo** attribuisce ai coniugi un bene immobile riservandosi, tuttavia, il diritto di proprietà.
- Si ritiene, che il vincolo che si crea sul bene a seguito del fondo si sostanzia nell'attribuire ai coniugi un diritto reale di godimento, che potrebbe essere ricondotto in alternativa all'usufrutto ordinario, ad una fattispecie assimilabile all'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori o un diritto reale di godimento assimilabile al diritto di uso.

34

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

- Si ritiene, tuttavia, che il proprietario perda il potere di alienare il bene conferito senza il consenso dei coniugi.
- Si ritiene che i coniugi debbano essere tassati sui frutti generati da questi beni. Del resto l'art. 168, comma 2, del c.c. prevede che i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia, senza tuttavia distinguere tra beni conferiti in proprietà e beni conferiti in godimento, con riserva della proprietà. Poiché i frutti spettano ai coniugi, questi manifestano su di essi una effettiva capacità contributiva.

35

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

---

- Non tutti i redditi del bene vengono imputati ai coniugi. Il soggetto che si è riservato la proprietà potrebbe generare una plusvalenza a seguito della cessione del bene. Tale reddito non potrà ovviamente essere imputato ai coniugi.
- Una volta delineato il criterio di attribuzione dei redditi, è opportuno ricordare in quali categorie possano essere inquadrati i redditi del fondo patrimoniale.

36

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

redditi fondiari	i redditi dominicali e agrari dei terreni e i redditi dei fabbricati	art. 25 e 26 del T.U.I.R.
Redditi diversi	redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	art. 67 del T.U.I.R.
	redditi degli immobili situati all'estero derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili	
	plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva rivendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici	
	le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari; nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate in seguito a cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione	

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- ISTAF** Aspetti fiscali del fondo patrimoniale
- Come abbiamo avuto modo di illustrare, il fondo potrebbe anche cessare ai sensi dell'art. 171 c.c. oppure per il consenso dei coniugi.
  - Cessato il fondo, l'imputazione dei redditi dei beni avviene in capo ai rispettivi titolari, ossia il coniuge, i coniugi o il terzo, secondo le regole ordinarie.
  - In caso di morte di un coniuge, in presenza di figli minori, l'art. 4, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. stabilisce che i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo siano imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite. Diversamente, se il fondo si scioglie per una causa diversa dalla morte di uno dei due coniugi, il T.U.I.R. stabilisce che i redditi dei beni, che rimangono destinati al fondo, devono essere interamente imputati al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita giudizialmente l'amministrazione del fondo.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**

## Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

a cura di Ennio Vial

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

- I vincoli di destinazione su beni immobili o beni mobili registrati possono rientrare nei presupposti oggettivi di cui al D.Lgs. 346/90, come riformato dalla L. 286/06 che ha convertito il D.L. n. 262/2006.
- Secondo l'Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2007 e C.M. 48/2007) la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006.

40

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

- C.M. 3/E/2008.
- In effetti il Legislatore nell'art. 2645-ter utilizza i termini "conferente" e "conferiti" che presupporrebbero un effetto traslativo; la terminologia non è stata ritenuta del tutto corretta in dottrina in quanto, a differenza del trust, potrebbe non concretizzarsi, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento al beneficiario.



41

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

- Da ciò dovrebbe discendere l'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma solo dell'imposta di registro e dovrebbe essere inquadrato nell'art. 11 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e soggetto, pertanto, alla misura fissa di euro 168,00.
- In realtà, bisogna esaminare il contenuto effettivo dell'atto di destinazione, per comprendere se il vincolo comporti un'attribuzione patrimoniale a favore del beneficiario.
- La citata cm 3/E/2008 ha chiarito che la trascrizione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile può essere richiesta anche nell'ipotesi di costituzione di vincoli che non abbiano effettivi traslativi, posta la specifica finalità che essa persegue.

42

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

- Sono però ammessi anche vincoli di destinazione ad effetti traslativi. In questo caso la trascrizione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile costituisce un'ulteriore formalità rispetto alla trascrizione effettuata in base all'articolo 2643 del codice civile.
- Per la trascrizione effettuata ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile è dovuta l'imposta ipotecaria in misura fissa (Circolare 7 agosto 2006, n. 5/T).

43

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

In sostanza, l'applicazione dell'imposta di donazione e delle imposte ipocatastrali discende dal fatto che il vincolo di destinazione si associa ad un atto traslativo che richiede la registrazione in base all'art. 2643.

La norma stabilisce che si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

- 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
- 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

44

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Aspetti fiscali del vincolo di destinazione

- 5) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
- 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pignoni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

45

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del vincolo di destinazione**

- 10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
- 12) i contratti di anticresi;
- 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

46

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del vincolo di destinazione**

Il regime fiscale dei vincoli di destinazione, pertanto, non differisce da quello del fondo patrimoniale.

Si deve quindi distinguere il vincolo di destinazione con effetti traslativi da quello ove tali effetti mancano.

47

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposte sui redditi**

Nell'ambito del Tuir non vi è una disposizione che disciplini la specifica fattispecie.	<b>Sul vincolo di destinazione Ex art. 2645-ter  esiste solo dottrina (scarsa) e non univoca!</b>
<b>L'art. 4 del Tuir riguarda solo il fondo patrimoniale</b>	

48

---

---

---

---

---

---

---

---

 Imposte sui redditi: dottrina

- 1) I redditi restano imputati al titolare giuridico dei beni (disponente);
- 2) i redditi sono imputati al beneficiario del vincolo di destinazione (beneficiario);
- 3) i redditi sono astrattamente tassabili in capo al patrimonio separato.

49

---

---

---

---

---

---

---

---

 Imposte sui redditi: beni immobili

Agenzia entrate – Ris. n. 394 del 22/10/2008

Il comodatario affitta l'immobile



Il reddito lo deve dichiarare il proprietario

Se il beneficiario del vincolo affitta l'immobile il reddito lo dichiara



il proprietario o il beneficiario del vincolo ??

50

---

---

---

---

---

---

---

---

 La Polizza assicurativa in libera prestazione di servizi

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 La polizza assicurativa Lps

La polizza assicurativa consiste in un contratto in base al quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a pagare una rendita o un capitale ad un beneficiario, al verificarsi di un evento connesso alla vita umana.



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

 La polizza assicurativa Lps

E' evidente che contraente, beneficiario e assicurato potrebbero essere anche la stessa persona. Un soggetto, infatti, potrebbe stipulare una polizza sulla propria vita ed a proprio favore.

Questi tipi di assicurazione si distinguono in:

1. Polizze per il caso di vita;
2. Polizze per il caso di morte.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

1. Polizze per il caso di vita;
  - Il premio è generalmente pagato in denaro tuttavia vi sono compagnie assicurative estere che accettano come premio anche immobili o partecipazioni societarie. Inoltre alcune compagnie estere offrono una gamma di prodotti più ampia rispetto a quelle nazionali.
2. Polizze per il caso di morte.
  - La polizza offre interessanti vantaggi. Innanzitutto è uno strumento di protezione del proprio patrimonio in quanto è previsto che tutte le somme che sono dovute dall'assicuratore al beneficiario o al contraente di una polizza non possono essere soggette ad un'azione esecutiva (il pignoramento) o conservativa (sequestro conservativo).

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

Qualora si investa in liquidità, la polizza estera potrà depositare i premi presso primari istituti di credito internazionali. Inoltre è prevista la totale esenzione da tassazione sui proventi per i beneficiari in caso morte.

L'investitore può inoltre perseguire una maggiore riservatezza intestando fiduciariamente la polizza. La fiduciaria agisce in qualità di contraente della stessa.

Nelle polizze stipulate con compagnie estere operanti in Italia in LPS la tassazione sulle plusvalenze verrà applicata solo al momento del riscatto totale e non prelevata annualmente. Peraltro, a prescindere dal bene inserito in polizza, è prevista una tassazione agevolata al 12,50%.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

La polizza è anche uno strumento, invero un po' grezzo, per pianificare la propria successione. Infatti il contraente, con una semplice comunicazione scritta alla Compagnia, può in ogni momento variare i beneficiari in caso morte, anche scegliendoli al di fuori dell'asse ereditario.

Infine, segnaliamo che la polizza può essere ceduta in pegno o a garanzia di obbligazioni personali e può essere ceduta a terzi.

---

---

---

---

---

---

---

---

 La polizza assicurativa Lps

---

**Aspetti fiscali**

---

---

---

---

---

---

---

---

 La polizza assicurativa Lps



- Le polizze assicurative estere in libera prestazioni di servizi presentano un regime fiscale di sicuro interesse.
- Il vantaggio fiscale consiste da un lato nel differimento dell'imposizione sul risultato della gestione patrimoniale sottostante, dall'altro nell'applicazione della modesta imposta sostitutiva del 12,50%.
- Peraltro, questa risulta dovuta solo se si realizza un differenziale positivo tra il capitale pagato dall'impresa di assicurazione ed i premi versati ed in base al principio di tassazione "per cassa" e non per competenza "sul maturato" a differenza di ciò che accade nel risparmio gestito.

---

---

---

---

---

---

---

---

 La polizza assicurativa Lps

- Inoltre, come abbiamo già segnalato, il regime fiscale non muta a seconda dei beni inseriti nella gestione che potrebbero essere anche prodotti finanziari che, se acquisiti direttamente dall'investitore residente, avrebbero un regime fiscale sfavorevole perché concorrerebbero alla formazione del reddito complessivo imponibile con applicazione quindi dell'aliquota IRPEF progressiva.
- La tassazione può inoltre essere interamente eliminata se il capitale viene corrisposto al beneficiario in caso di morte dell'assicurato.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

L'art. 34, ultimo Co. Dpr 29.9.1973, n. 601 stabilisce espressamente che i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, sono esenti dall'Irpef e dall'Ilor. Inoltre l'art. 6, comma 2, del tuir prevede la tassazione per somme corrisposte da compagnie assicurative per casistiche diverse da quella oggetto della nostra analisi. E' infatti previsto che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

- Volendo approfondire il regime fiscale possiamo evidenziare come la norma di riferimento sia l'art. 45 comma 4, del tuir, in base al quale i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. La norma stabilisce inoltre che si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione.
- Come si evince dal dato normativo, sono ricompresi anche i c.d. "contratti di capitalizzazione", che si differenziano da quelli di assicurazione sulla vita per l'assenza di una convenzione relativa alla durata della vita umana. Il legislatore ha in sostanza recepito le indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria (circ. Min. 17 giugno 1987, n. 14/8/128).

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

- Il regime fiscale applicabile ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita è contenuto nell'art. 26 ter, comma 1, del D.P.R. 600/1973, laddove si prevede che l'impresa di assicurazione è tenuta ad applicare una imposta sostitutiva nella misura prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 che, come già segnalato, è pari al 12,50%.
- L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la R.M. del 17 novembre 2004, n. 138/E dove ha precisato che sono assoggettate a tassazione le somme corrisposte ai beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita a premio unico, di durata prestabilita in sei anni, con prestazioni collegate ad un titolo strutturato costituito da una componente obbligazionaria e da una componente derivata.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

- La base imponibile è stata individuata nell'eventuale reddito (differenziale positivo) emergente dal confronto tra il capitale erogato ed i premi pagati. Si tratta dell'eventuale "guadagno" percepito dall'assicurato e derivante dal risultato conseguito dal titolo strutturato sottostante alla polizza stessa.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps

nota n. 954-148814 del 3 novembre 2006.

- La polizza, oltre a garantire la corresponsione di un capitale alla scadenza, prevedeva l'erogazione di cedole o riscatti programmati.
- L'Agenzia ha sostenuto la tesi dell'imponibilità di tali ammontari se viene garantita la corresponsione di un capitale minimo di ammontare predeterminato sia alla scadenza del contratto sia in caso di riscatto anticipato, e la somma dell'ammontare del capitale minimo garantito e delle prestazioni ricorrenti erogate risulta superiore all'ammontare dei premi pagati.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Assicurazione

La polizza assicurativa Lps 

- Alcune complicazioni si presentano per le **polizze estere**. L'art. 26 ter co. 3 D.P.R. 600/73 stabilisce che sui proventi da polizze estere dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota **del 12,50 per cento** e che detta imposta sostitutiva può essere applicata:
  1. direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero;
  2. da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Alta Formazione

---

## Il trust: aspetti civilistici

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Alta Formazione

---

## Aspetti civilistici

68

---

---

---

---

---


---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Alta Formazione

### Struttura del TRUST



DISPONENTE → GUARDIANO → TRUSTEE → BENEFICIARI

BENI IN TRUST

69

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Definizione**

Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell'Aja ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364.

Il trust è una figura giuridica molto versatile, che può assumere forme estremamente diversificate.

Secondo l'art. 2 della Convenzione, "per trust s'intendono i rapporti giuridici costituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato".

70

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Struttura del TRUST**

La struttura essenziale del trust vede la presenza di **tre soggetti**, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:

- il disponente (o "settlor");
- il "trustee";
- il beneficiario, o i beneficiari.

Il **trust è quindi caratterizzato dai seguenti elementi**:

- I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;
- I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;
- Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

71

---

---

---

---

---

---

---

---

 **TRUST**

L'effetto principale del trust è quello di **segregare un dato patrimonio** affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche (ad esempio, sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori).

Il **Trust Fund** esce quindi definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.

72

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Atto Istitutivo e atto dispositivo

La costituzione del trust avviene mediante la predisposizione dell'atto istitutivo; in esso sono contenute le disposizioni che regolano i rapporti tra le varie figure e la gestione del patrimonio segregato.

L'atto istitutivo è quindi l'atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust.

L'atto dispositivo è invece l'atto con il quale il settlor vincola i beni in trust ed è, generalmente, un negozio a titolo gratuito.

Si sottolinea come gli atti di disposizione dei beni in trust non debbano essere obbligatoriamente contestuali all'atto istitutivo ma possano essere posti in essere anche successivamente.

73

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Atto Istitutivo e atto dispositivo

Generalmente l'atto istitutivo è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ma non è prevista una forma di legge obbligatoria.

Tuttavia la forma notarile è indispensabile quando il disponente trasferisce beni immobili o beni mobili registrati in pubblici registri e si intenda procedere alla trascrizione del vincolo in trust.

74

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il disponente

Si premette come il disponente possa essere chiunque quindi una persona fisica o una persona giuridica; generalmente, essendo utilizzato con finalità donatorie e in un'ottica di gestione del passaggio generazionale, il/ i disponenti sono persone fisiche. Si evidenzia come il disponente compaia nel rapporto solo al suo momento genetico e poi, formalmente, esca di scena.

**N.B.**  
L'influenza e l'ingerenza del disponente nelle scelte del trustee rischiano infatti di far considerare il trust come interposto.



75

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Il disponente**

Nella legge di Jersey un trust è considerato "sham" cioè nullo quando il disponente mantiene il controllo effettivo del fondo e ne dispone come cosa propria.

Diversamente, nel modello internazionale, vi è la possibilità di attribuire una vasta gamma di poteri al disponente il quale può impartire istruzioni vincolanti al trustee su come gestire il fondo in trust.



76

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Il disponente**

Diversamente, **il disponente potrebbe essere un beneficiario dei frutti**; anzi, tale clausola è spesso presente negli atti di trust per consentire, a colui che si priva dei beni, di poter godere comunque dei frutti che derivano dal patrimonio segregato.

Il trustee, per esempio, nell'esercizio del suo potere discrezionale potrebbe erogare al disponente ogni anno una certa somma entro un massimale predeterminato.

La discrezionalità del trustee è fondamentale dal punto di vista fiscale perché consente al trust di essere assoggetto ad IRES e non alle aliquote progressive IRPEF.

77

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Il disponente**

La C.M. 61/E/2010 precisa in modo grossolano che **"i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può in nessun caso beneficiare dei relativi redditi"**.

Laddove si indica che i beni non possono continuare ad essere a disposizione del disponente, si deve intendere nel senso che questi perde il potere decisionale sul patrimonio trasferito al trustee, ma non ovviamente che non possa usufruirne (ad esempio la casa di abitazione) o che non possa beneficiare dei frutti da questi prodotti.

Lo spirito deve essere quello di colpire quei trust costituiti per il mero risparmio fiscale dove i frutti, che vengono attribuiti al disponente, rappresentano la maggior parte del patrimonio del trust.

78

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il Trustee

Nella scelta del trustee il disponente ha la massima discrezionalità; il trustee può essere infatti una persona fisica di fiducia, una fiduciaria o una trust company.

Il compito del trustee è la gestione e l'amministrazione dei beni in trust.



Il trustee sarà quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell'atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con i "desideri" del disponente.



79

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il guardiano

 Una figura non necessaria ma quanto mai opportuna, è quella del guardiano che ha il compito di controllare, e nel contempo assistere il trustee, nella gestione del patrimonio.

La nomina del guardiano risponde quindi all'esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative.

L'ufficio del guardiano, come quello del trustee, può essere svolto da una persona, da più persone o da una persona giuridica.

80

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il guardiano

 Il guardiano è normalmente nominato dal disponente nell'atto istitutivo del trust o con atto separato indirizzato al trustee; talvolta è nominato dai beneficiari dopo la morte o le dimissioni del (primo) guardiano.

E' opportuno che, nell'atto istitutivo, siano previste clausole per ogni evenienza relativa all'ufficio, con particolare riferimento alle forme ed alle modalità di nomina, accettazione, revoca e successione del guardiano.

81

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il guardiano  
ISTITUTO DI STUDI E FORMAZIONE

La tendenza dei trust interni è di attribuire al **guardiano una funzione di controllo sull'attività del trustee**, che si può esercitare attraverso atti dispositivi o di gestione, attraverso direttive, divieti e pareri.

**N.B.**

In astratto, tutto ciò non pregiudica la validità del trust purché i **poteri attribuiti al guardiano non alterino in modo sostanziale la discrezionalità del trustee** che rimane l'unico proprietario e gestore fiduciario del trust.

82

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il guardiano  
ISTITUTO DI STUDI E FORMAZIONE

Il **guardiano può svolgere tre distinte tipologie di funzioni**:

1. esercitare direttamente poteri dispositivi o gestionali;
2. prestare o meno il proprio consenso a decisioni del trustee;
3. impartire direttive o istruzioni al trustee circa il compimento di specifici atti.

83

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Il guardiano  
ISTITUTO DI STUDI E FORMAZIONE

- 1) La prima tipologia di funzioni è rappresentata dai poteri che il disponente, nell'atto istitutivo, attribuisce al guardiano.
- 2) Tra i **poteri dispositivi** vi sono, a titolo meramente esemplificativo, quelli di:
  - revocare e nominare il trustee;
  - nominare ed escludere dei beneficiari;
  - individuare i beneficiari ai quali corrispondere il reddito.
- 3) Tra i **poteri gestionali** non vi sono quelli inerenti l'amministrazione del fondo in trust, naturalmente riservata al trustee, ma, rispetto alla quale il guardiano può mantenere alcune prerogative.

84

---

---

---

---

---

---

---

---

 **I beneficiari**

Coloro ai quali il trustee è obbligato o può fare ottenere dei vantaggi economici sono detti, genericamente, beneficiari.

Si premette come il termine "beneficiario" individui una vasta gamma di posizioni soggettive.

Si precisa inoltre che i diritti dei beneficiari possono vertere solo sul reddito del fondo, solo sul fondo oppure su entrambi.

↓

Vi possono essere quindi i beneficiari del reddito e i beneficiari del fondo in trust e uno stesso soggetto può appartenere ad entrambe le categorie.



---

---

---

---

---

---

---

---

 **I beneficiari**

I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust.

I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust.

I beneficiari possono essere individuati nell'atto istitutivo o in un secondo momento, direttamente dal disponente o da un terzo designato (protector); inoltre, possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria.



---

---

---

---

---

---

---

---

 **I beneficiari**

Quindi, le spettanze di ciascun beneficiario possono essere:

- quantitativamente determinate nell'atto istitutivo e si parla di trust con interessi definiti ("fixed trust");
- rimesse alla discrezionalità del trustee e si parla allora di trust discrezionale.

Si evidenzia come le due figure possano coesistere nel medesimo trust; infatti un trust discrezionale si può trasformare in un trust con interessi definiti.

Nei trust con interessi definiti un beneficiario è detto "investito" (vested beneficiary) quando egli è titolare di diritti sul fondo, sul reddito o su entrambi.

87

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** I beneficiari

La **posizione quesita o vested** può essere esercitabile immediatamente oppure solo al verificarsi di un determinato **evento** futuro come, per esempio il termine finale del trust.

Nel primo caso il diritto inglese parla di beneficiario “vested in possession” mentre nel secondo caso di “vested in interest”.

Nel caso in cui la posizione beneficiaria sia sul fondo in trust (anche su una sua parte o su specifici beni) e possa essere esercitata immediatamente, allora si parla di posizione beneficiaria “assoluta”.



88

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** I beneficiari

Altre tipologie di beneficiari sono, per esempio, il **beneficiario residuo** e la **posizione beneficiaria vitalizia**.

La **posizione beneficiaria vitalizia** cessa con la morte del beneficiario ed ha per oggetto, generalmente, il reddito del fondo.

Il **beneficiario residuo** ha diritto invece alla parte del reddito che non è stata attribuita, dal trustee, ai beneficiari vitalizi.

89

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** I beneficiari

La Corte di Giustizia UE, con la sent. 17 maggio 1994, C-294/92 (Webb vs Webb), ha affermato che “la pretesa che il beneficiario del trust fa valere nei confronti del trustee (affinché questi gli trasferisca i beni oggetto) **non corrisponde a un diritto reale e si esercita tramite un’azione personale.**”

Applicando, nel diritto italiano, le conclusioni cui si è pervenuti in relazione al trust di diritto inglese, può affermarsi che **la posizione del beneficiario del trust in Italia non debba essere definita come un diritto proprietario**, in quanto il beneficiario del trust non vanta un diritto reale nei confronti del trustee.

90

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** I beneficiari

Tuttavia, il trust attribuisce al beneficiario diritti che egli può far valere nei confronti del trustee nel caso in cui quest'ultimo abbia violato le obbligazioni risultanti dal trust.



Di conseguenza sembra corretto affermare che il beneficiario non vanta un mero diritto a ottenere i beni oggetto del trust bensì sia titolare, nei confronti del trustee, del diritto di pretendere da quest'ultimo l'adempimento di tutte le obbligazioni che la legge e l'atto di trust pongono a carico del trustee.

91

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Tipi di Trust

I trust si distinguono in:

- **Trust con beneficiari**, i quali sono costituiti "nell'interesse di un beneficiario";
- **Trust di scopo**, i quali sono costituiti per un fine determinato.

Inoltre possiamo suddividere i trust tra:

- **trust liberali** con i quali si dispone di assetti familiari e non;
- **trust commerciali** utilizzabili, ad esempio, per disporre la segregazione di attività dell'impresa, spesso a titolo di garanzia.

92

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust familiare donatorio

Come noto, il trust è istituito principalmente con finalità donatorie e successorie.

Il disponente, con l'istituzione del trust mira, generalmente, a segregare e proteggere il proprio patrimonio e a gestire il passaggio generazionale in linea con le aspettative e le attitudini dei discendenti.

I beneficiari del trust (sia del fondo che del reddito) sono, nella maggior parte dei casi, il coniuge ed i discendenti del disponente.

93

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust familiare donatorio

Mediante il trust, per esempio, il disponente può stabilire che l'azienda venga attribuita al figlio appassionato all'attività familiare mentre gli immobili siano attribuiti al figlio che, per ipotesi, si è dedicato all'attività professionale.

Si ricorda che, in ogni caso, non può mai essere lesa la quota di legittima.

Il trust è uno strumento molto versatile; in esso, infatti, può essere disposto praticamente qualsiasi bene (immobili, partecipazioni, liquidità ecc...)!!!

94

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di scopo

Un trust è detto "Trust di scopo" quando l'atto istitutivo non designa alcun beneficiario né prevede che sia successivamente individuato.

A livello internazionale il trust di scopo, nel diritto inglese, sarebbe nullo; infatti, in mancanza di beneficiari nessuno potrebbe agire contro il trustee per l'esecuzione del trust.

Nel diritto inglese un trust di scopo è valido quando rientra nella categoria dei "charitable trust" perché, anche in assenza di beneficiari, l'azione contro il trustee spetta alla pubblica amministrazione.

95

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di scopo

Nel modello internazionale i trust di scopo non charitable sono spesso utilizzati per operazioni finanziarie e commerciali in luogo delle società.

In alcuni casi, il trust svolge la funzione di holding finanziaria e il ruolo del trustee può essere affidato solamente a specifici soggetti.

Si sottolinea come la legge di Jersey, ad esempio, a differenza della legge inglese consente i trust di scopo "non caritatevole", a condizione della presenza dell'enforcer (guardiano), deputato a controllare l'attività del trustee e ad agire contro di lui in caso di inadempimento, violazione o cattiva esecuzione delle sue obbligazioni.

96

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di scopo

A livello nazionale sul tema oggetto di analisi l'A.F. italiana è intervenuta con una interessante risoluzione.

In particolare, la R.M. 278 del 4 ottobre 2007 qualifica come "trust di scopo" un trust istituito a favore di un disabile.

L'A.F. ritiene che, nel caso in esame, si sia in presenza di un trust di scopo costituito a favore di un soggetto disabile per assicurarne "l'assistenza necessaria vita natural durante".

L'Agenzia delle Entrate individua quindi nell'assistenza costante al soggetto disabile lo scopo del trust.

97

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di scopo

Inoltre, prosegue l'Agenzia, il soggetto disabile non può qualificarsi in senso giuridico come "beneficiario dei beni del trust", ma piuttosto dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust.

Di conseguenza, nella fattispecie in esame, il trust non si configura come un trust con "beneficiario" individuato, ma come un trust senza beneficiari individuati ed il reddito deve essere di conseguenza tassato in capo al trust.

98

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di scopo

Le conclusioni dell'Agenzia destano qualche perplessità.

È bene ricordare che l'eventuale mancanza del beneficiario finale dei beni, tipica del trust di scopo, determina l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura dell'8% in quanto non si conosce o è assente un beneficiario dei beni.

Diversamente, nell'ipotesi di beneficiario individuato, si avrebbe la franchigia di 1,5 milioni di euro e l'aliquota del 4% sull'importo eccedente la franchigia.

99

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di garanzia

Il trust di garanzia potrebbe strutturarsi tanto come un trust con beneficiari che come un trust di scopo.

L'A.F. italiana ritiene che il trust di garanzia sia un particolare trust di scopo con la finalità di garantire il verificarsi di un determinato evento.

Nel caso di trust senza beneficiari, lo scopo dichiarato potrebbe essere quello di soddisfare le ragioni creditorie del soggetto che concede il finanziamento.

Nel caso di trust con beneficiari finali questi potranno essere soggetti diversi, fra cui anche taluni intermediari che concedono il credito.

100

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di garanzia

Nei trust di garanzia, dunque, i vari elementi saranno da inserirsi nel quadro dell'operazione più ampia che giustifica la concessione della garanzia medesima.

Il disponente potrebbe anche stabilire che i beni rimangano vincolati per soddisfare altri interessi, ad esempio di tipo familiare o successorio, così strutturando il trust come familiare, con termine più lungo (della durata del rapporto al quale accede la garanzia) e possibilità di sostituzione del trustee, venuta meno la funzione di garanzia.

101

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF** Trust di garanzia

La scelta del trust come strumento utilizzato per garantire un determinato evento presenta diversi vantaggi:

1. il trust è uno strumento estremamente flessibile poiché chiunque può disporre e vincolare qualsiasi bene;
2. il trust oltre alla funzione di garanzia consente di ottenere un effetto segregativo del patrimonio vincolato;
3. il pericolo di una gestione inadeguata dovrebbe essere precluso dalla presenza del trustee, il quale è deputato alla amministrazione del fondo in trust gestendo i diversi interessi coinvolti in maniera il più possibile imparziale e unitaria.

102

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Esempi di trust di garanzia**

Un esempio interessante di "trust di garanzia" è il "Trust Acquarelli" istituito per garantire la vendita di due quadri.

Il disponente ed il futuro acquirente istituiscono il trust affinché il trustee, decorso un determinato periodo di tempo, venda i quadri all'acquirente se nessuno, nel citato periodo, ha offerto un prezzo superiore a quello definito nel momento di disposizione dei beni in trust.

103

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali e utilizzi pratici del trust**

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del TRUST**

A seguito delle modifiche apportate all'art. 73 D.P.R. 917/1986 dall'art. 1, co. 74 L. 296/2006 (Finanziaria 2007) i trust sono distinti a seconda della residenza e del tipo di attività svolta nelle seguenti tipologie:

1. i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
2. i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali);
3. i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti).

105

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Aspetti fiscali del TRUST

106

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Aspetti fiscali del TRUST

Invece, a seconda del criterio di tassazione, l'art. 73 distingue:

1. i trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
2. i trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
3. La C.M. 48/2007 ha chiarito che il trust è tassato per trasparenza solo se sono individuati i beneficiari del reddito. Da ciò si desume che l'individuazione dei beneficiari dei beni in trust non assume rilievo sotto questo profilo. Secondo l'Agenzia è inoltre possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è invece attribuita ai beneficiari.

107

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Il beneficiario individuato del reddito

La R.M. 425/2008 precisa che "La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari.

La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari - quale presupposto della tassazione per trasparenza - **esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi.**

In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari."

108

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Il beneficiario individuato del reddito

La circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010 aggiunge inoltre che "Se, dunque, nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei trust, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente "per natura": in tal caso, infatti, il trust configura un soggetto trasparente ex se, non rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari."

Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario. Invero, se il trustee ha il potere di decidere l'attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario.

109

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Trust trasparente e opachi

Definita la distinzione tra le due tipologie di trust esaminiamo la tassazione a cui sono soggetti.

Un trust opaco paga l'IRES al 27,5% in qualità di ente non commerciale mentre, nei trust trasparenti, il reddito viene imputato direttamente ai beneficiari e sconta, quindi, le aliquote IRPEF progressive.

Si precisa come il legislatore abbia previsto, quale regola generale, che i redditi del trust siano tassati in capo al trust personificato che, a seconda dei casi, verrà qualificato come ente commerciale o ente non commerciale. Il caso più frequente è quello del trust non commerciale privo di una partita iva.

110

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Trust trasparente e opachi

Analogamente agli enti non commerciali, risulterà quindi tassato sulle varie categorie di reddito come una persona fisica.

Ad esempio, gli affitti saranno considerati redditi da fabbricati mentre i dividendi sono considerati redditi di capitale.

Le attività finanziarie gestite attraverso un intermediario finanziario sono tassate con le imposte sostitutive o le ritenute alla fonte a titolo di imposta come per un privato.

111

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Tassazione sostitutiva**

Se i redditi sono soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, né il trust, né i beneficiari sconteranno ulteriore imposizione. Si considerino i seguenti esempi relativi ad un trust non commerciale.

Esempio n. 1  
Gli interessi, i premi e gli altri frutti relativi a titoli soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 1.4.1996, n. 239 scontano l'imposizione sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

Esempio n. 2  
I redditi delle obbligazioni e titoli similari indicati nell'art. 26, co. 1, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5% o 27% a seconda dei casi.

Esempio n. 3  
Taluni redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) D.P.R. 917/1986 sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **I redditi del beneficiario** 

L'attribuzione dei redditi ai beneficiari individuati avviene, a norma dell'art. 73, "in ogni caso".

Tale dizione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circ. n. 48/E del 2007, indica che i redditi del trust devono essere imputati ai beneficiari anche ove non siano stati da essi effettivamente percepiti. L'inciso avrebbe dunque lo scopo di imporre un'imputazione dei redditi ai beneficiari del trust indipendente dall'effettiva percezione di essi (secondo il principio della trasparenza). Ovviamente, il reddito imputato per trasparenza verrà tassato secondo le aliquote personali del beneficiario.

113

---

---

---

---

---

---

---

---

 **I redditi del beneficiario**

Non è chiaro, ai fini della trasparenza, se il beneficiario debba essere individuato in modo inequivocabile nell'atto di trust o se lo stesso possa essere nominato successivamente dal trustee.

Ad avviso di chi scrive, la tassazione per trasparenza dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui il beneficiario dei frutti sia individuato in un momento successivo.

114

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi del beneficiario

Il beneficiario è tassato per trasparenza solamente se oltre ad essere puntualmente individuato, è «titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza».

Ciò in ossequio del principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.

I redditi imputati al beneficiario sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. g sexies) D.P.R. 917/1986; tuttavia, come precisato dalla C.M. 48/2007, gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa.

L'Agenzia ha inoltre chiarito che i redditi tassati in capo ad un trust opaco non possono essere successivamente tassati in capo ai beneficiari.

115

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi del beneficiario

Il citato articolo prevede che sono redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

Si premette come l'art. 44 c.1 lettera g-sexies) parli di "redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti" non specificando se l'espressione "anche se non residenti" sia da riferirsi ai beneficiari o ai trust.

116

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi del beneficiario

L'Agenzia delle entrate nella recente circolare (C.M. 61/E del 27 dicembre 2010) afferma che "l'espressione "anche se non residenti" non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo e fermo restando, comunque, quanto in precedenza chiarito circa l'ipotesi in cui il trust abbia già autonomamente sottoposto a tassazione in Italia i redditi imputati al beneficiario."

In alternativa, ad avviso di chi scrive, si potrebbe ritenere ammissibile la tesi del riferimento ai beneficiari. La diversa interpretazione dell'Amministrazione finanziaria non cambia in realtà la sostanza delle cose.

117

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### I redditi del beneficiario

Per quanto attiene alle modalità di tassazione dei redditi imputati ai beneficiari, l'art. 45 non prevede una disposizione specifica per cui dovrebbe trovare applicazione il primo periodo del primo comma secondo cui "il reddito di capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione".

La fattispecie, peraltro, dovrebbe rientrare nell'alveo dei redditi di capitale corrisposti dai soggetti di cui all'art. 23 D.P.R. 600/73 disciplinati dall'art. 26 comma 5 del D.P.R. 600/73.

In questo caso è prevista, in linea generale, l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 12,5% che è a titolo di acconto anche nei confronti delle persone fisiche.

118

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### La residenza del Trust

L'art. 73 co. 3 D.P.R. 917/1986 stabilisce che un soggetto IRES si considera residente nel territorio dello Stato al verificarsi di almeno una delle condizioni sotto indicate per la maggior parte del periodo di imposta:

- sede legale nel territorio dello Stato;
- sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato;
- oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

119

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### I redditi del beneficiario

La C.M. 48/2007, punto 3.1 ha chiarito che il criterio della sede legale è poco adeguato al trust per cui si dovranno considerare prevalentemente gli altri due presupposti.

La sede dell'amministrazione risulterà di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). Generalmente, mancando questa struttura, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee. Per quanto riguarda il criterio successivo, la C.M. 48/2007 precisa che l'oggetto principale dell'attività del trust è collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust.

In realtà l'oggetto dell'attività del trustee è quello di amministrare i beni assegnati dal disponente, per cui lo stesso non dovrebbe necessariamente coincidere con l'ubicazione dei beni amministrati.

120

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Aspetti fiscali del trust

Esempio n. 4  
I beni in trust sono costituiti esclusivamente da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia. Secondo l'Agenzia, il trust è residente in Italia. Se i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.



121

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Adempimenti del trust

Il punto 3.2 della circolare ha precisato che il trust deve:

- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, anche se trasparente;
- dotarsi di un proprio codice fiscale;
- qualora eserciti attività commerciale, aprire la partita IVA.

Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee. L'art. 1, co. 76 L. 296/2007 ha integrato l'art. 13 D.P.R. 600/1973 includendo anche il trust fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili. I trust che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali devono tenere le scritture contabili previste dall'art. 14, mentre i trust che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art. 20. Infine, a seconda del tipo di attività svolta, il trust potrebbe essere soggetto all'IRAP.

122

---

---

---

---


---

---

---

---

**ISTAF** Il trasferimento dei beni in trust



DISPONENTE TRUSTEE

123

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Il trasferimento dei beni in trust**

Imposte dirette  
La C.M. 48/2007 punto 3.3 ha chiarito che la disposizione in trust senza corrispettivo di beni non relativi all'impresa non genera di norma materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al trustee.

Se il disponente agisce nell'ambito della propria sfera imprenditoriale, la disposizione di beni in trust è considerata una destinazione a finalità estranee all'impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (art. 85, co. 2 D.P.R. 917/1986) o di una plusvalenza (art. 58. 86 e 87 D.P.R. 917/1986) a seconda della tipologia di bene assegnato. Per il calcolo del ricavo o della plusvalenza si considera il valore normale di cui all'art. 9 co. 3.

L'art. 58, co. 1, stabilisce che il trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito non dà luogo al realizzo di plusvalenze se l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa.  
L'operazione rileva inoltre anche ai fini iva in base all'art. 2, co. 2, n. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

124

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Il trasferimento dei beni in trust**

Imposte dirette  
Quindi se opera un privato non c'è imposizione.

**ATTENZIONE**  
Anche l'imprenditore e il professionista che dispongono quote o immobili detenuti personalmente non pagano imposte.

Non si paga nemmeno con il trasferimento di azienda ma è inusuale in quanto il trustee non accetterà di diventare imprenditore e quindi potenzialmente di fallire.

125

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposta di donazione**

La C.M. 48/2007 punto 5.2, contrariamente a quanto sostenuto in occasione di Telefisco 2007, ha chiarito che l'imposta di donazione trova applicazione solamente nel primo passaggio dal disponente al trustee e non anche nel trasferimento finale dal trustee ai beneficiari.

Secondo l'Agenzia, nei trust con beneficiari la costituzione del vincolo di destinazione si pone «sin dall'origine a favore del beneficiario» ed è «espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale».

126

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FAMILIARI

---

Da tale impostazione discende che per determinare le aliquote dell'imposta di donazione e le eventuali franchigie «occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee)».

A tal fine è sufficiente che il beneficiario sia identificato al momento della costituzione del vincolo, quantomeno in relazione al grado di parentela con il disponente.

127

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FAMILIARI

---

Imposta di donazione		
Aliquota	Donatario	Osservazioni
4% sul valore netto globale eccedente € 1.000.000 per ogni beneficiario.	se a favore del coniuge e di parenti in linea retta	La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell'imposta, si applica ad ogni donatario.
6% sul valore netto globale eccedente € 100.000 per ogni beneficiario.	Fratelli e sorelle	La franchigia, al di sotto della quale non vi è pagamento dell'imposta, si applica ad ogni donatario.
6%	altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado	
8%	altri soggetti diversi da quelli precedenti.	

128

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FAMILIARI

---

### Imposta di donazione

Nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l'imposta di donazione sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" ai sensi dell'art. 2, co. 48, lett. c) D.L. 262/2006.

La circolare ricorda, infine, che l'art. 3, co. 4-ter, D.Lgs. 31.10.1990, n. 346, introdotto dall'art. 1, co. 78, L. 296/2006, stabilisce che, nel rispetto di determinate condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un trust disposto a favore dei discendenti del disponente non è soggetto all'imposta qualora abbia ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali e azioni.

Non è chiaro in che misura vada applicata l'imposta di donazione se il trust è discrezionale, ossia se i beneficiari sono nominati dal trustee in un momento successivo. Ci si auspica di poter applicare l'art. 60 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346.

129

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituto di alta formazione

### Imposta di donazione

L'art. 2, co. 47 D.L. n. 262/2006, conv. con modificazioni e integrazioni, dalla L. n. 286/2006 ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l'ambito applicativo della stessa alla costituzione di vincoli di destinazione. Tra i vincoli di destinazione rientra ovviamente anche la costituzione di trust.

Il punto 5.2 della C.M. 48/E/2007 ha chiarito che la costituzione del vincolo di destinazione, avvenendo sin dall'origine a favore del beneficiario, determina la immediata debenza dell'imposta di donazione.

Per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle franchigie bisognerà tener conto del rapporto tra il disponente e i beneficiari dei beni in trust.

La C.M. 48/E/2007 ha inoltre chiarito che per applicare le aliquote ridotte e le franchigie, è sufficiente che il beneficiario sia identificato, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo.

130

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituto di alta formazione

### Imposta di donazione

Imposta di donazione

GUARDIANO

DISPONENTE

TRUSTEE

BENEFICIARI

BENI IN TRUST

131

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituto di alta formazione

### Beneficiari indeterminati

Se i beneficiari non sono individuati in modo definitivo, la migliore dottrina ritiene applicabile l'art. 60 D. Lgs. 31.10.1990, n. 346 che, rinviando a quanto disposto in materia di imposta di registro, stabilisce per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si paga inizialmente l'imposta fissa in sede di disposizione dei beni in trust, rinviando la tassazione definitiva al momento della successiva individuazione dei beneficiari dei beni.

132

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del Trust**

La C.M. 3/E/2008 ha invece chiarito che se il trust viene costituito nell'interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, si applica l'imposta di donazione nella misura del 8%.

L'Agenzia delle Entrate non fornisce ulteriori indicazioni al riguardo, ma pare legittimo sostenere che, una volta determinati in modo definitivo i beneficiari, sia percorribile la strada del rimborso dell'imposta versata in eccesso in sede di istituzione del trust, applicando per analogia l'art. 42, co. 1 lett. f). D.Lgs. 346/90 prevista per l'imposta di successione.

133

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposta di donazione**

Esempio n. 3

Riprendendo l'esempio n. 2, secondo l'Agenzia delle Entrate, si dovrà applicare l'imposta del 4% sul valore complessivo della donazione al netto delle due franchigie di un milione di euro. Pertanto l'imposta di donazione sarà pari a  $(5.000.000 - 2.000.000) * 4\% = 120.000$ .

Si ritiene che se emerge un terso beneficiario si deve riconteggiare l'imposta dovuta aggiungendo una ulteriore franchigia e chiedere il rimborso della differenza.

Imposta ricalcolata =  $(5.000.000 - 3.000.000) * 4\% = 80.000$ .  
Imposta chiesta a rimborso  $120.000 - 80.000 = 40.000$ .

134

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposta di donazione**

Trust di Scopo

La C.M. 48/2007 ha chiarito che nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l'imposta di donazione sarà dovuta con l'aliquota dell'8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti" ai sensi dell'art. 2, co. 48, lett. c) D.L. 262/2006.

La R.M. 4.10.2007, n. 278/E ha sostenuto che il trust a favore di un disabile è qualificabile come trust di scopo e quindi non trasparente.

135

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposta di donazione**

Trust Autodichiarato  
La C.M. 3/E/2008 ha chiarito che la disposizione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust in quanto si imprime un vincolo di destinazione a determinati beni.  
Da ciò consegue che l'imposta di donazione troverà applicazione anche nel caso del trust auto-dichiarato, in cui il disponente assume le funzioni di trustee.

Esempio n. 4  
Caio si autodichiara trustee disponendo in trust alcuni beni immobili di sua proprietà e designando sua figlia Mevia come beneficiaria dei beni.  
Poiché si imprime un vincolo di destinazione, è dovuta l'imposta di donazione in sede di istituzione del trust, applicando l'aliquota del 4% sulla quota eccedente la franchigia di un milione di euro.

136

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Imposta di donazione**

Soggetti Obbligati  
La C.M. 3/E/2008 ha chiarito che quando viene stipulato un atto di trust, quest'ultimo diviene il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni e donazioni in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa.  
Ciò alla luce dell'art. 5, co. 1, D.Lgs. 346/1990 in base al quale «l'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi».

137

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust: rapporto fiduciario**

La C.M. 3/E/2008, punto 5.2 ha sostenuto che il negozio fiduciario di cui prevalentemente si avvalgono le società fiduciarie configura un atto costitutivo di vincoli aventi effetti anche traslativi e come tale soggetto ad imposta di donazione, sia nel passaggio dal fiduciante alla fiduciaria sia nel successivo ritrasferimento dalla fiduciaria al fiduciante.  
Si tratta di posizioni inaccettabili che hanno suscitato una forte reazione da parte della stampa specializzata e da Assofiduciaria.  
Quest'ultima, in particolare, ha osservato come l'operatività delle società fiduciarie sia oggi posta in essere attraverso le norme sul mandato di cui agli art. dal 1703 al 1730 del codice civile. Ciò fa sì che quando si assume in amministrazione fiduciaria i beni dei sfiducianti non si realizza alcun effetto traslativo della proprietà.  
La cm n. 28 del 27/3/2008 ha rettificato l'interpretazione.

138

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Trust Misto  

La R.M. 7.3.2008, n.81/E ha chiarito che, ai fini reddituali, si configura un trust misto opaco e trasparente in presenza di una clausola che prevede che non potrà essere erogato ai beneficiari più di una determinata quota del reddito prodotto dal trust.

L'Agenzia ha sostenuto che il reddito accantonato sarà tassato direttamente in capo al trust mentre quello spettante al beneficiario sarà tassato direttamente in capo a quest'ultimo per trasparenza.

Si ricorda, tuttavia, che la C.M. 48/2007 ha chiarito che la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari è ammessa solamente se questi manifestano su tali redditi una capacità contributiva attuale.

139

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Imposte ipotecarie e catastali

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. La C.M. 48/2007 ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari.

Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vita del trust.

140

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Disposizioni Antielusive: Trust offshore

L'art. 73, co. 3, contiene una disposizione finalizzata a contrastare possibili fenomeni di fittizia localizzazione dei trust all'estero, con finalità elusive. I trust esteri istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ossia paesi non inclusi nella cosiddetta "white list" approvata con D.M. 4.9.1996 sono considerati residenti in Italia se alternativamente: almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia; quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti. Per quanto riguarda la prima ipotesi, non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sia verificata nello stesso periodo d'imposta. La C.M. 48/2007 precisa inoltre che la norma è applicabile ai trust con beneficiari individuati.



141

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

Disposizioni Antielusive: Trust offshore

Poiché in premessa la circolare definisce «i trust con beneficiari individuati» come quelli i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi si potrebbe forse sostenere che la disciplina antielusiva trova applicazione solamente nel caso siano residenti in Italia i beneficiari del reddito, a nulla rilevando la residenza dei beneficiari del fondo in trust.

Nel secondo caso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che «è proprio l'ubicazione degli immobili che crea il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia». In realtà il riferimento all'ubicazione degli immobili era assente nella norma.

142

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

Trust esterovestiti

Il punto 3.1 della circolare precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai trust anche le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall'art.73, co. 5-bis e 5-ter, D.P.R. 917/1986 ed in particolare a quelli collocati in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza appena illustrata.

143

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

La disciplina sull'estero-vestizione delle società, introdotta con il D.L. 223/2006 conv. con mod. dalla L. 248/2006, ha inserito nell'art. 73 una presunzione relativa in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. nei seguenti soggetti: S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, se, alternativamente:

1. sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
2. sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

144

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

Trust esterovestiti

L'estensione al trust di una simile disciplina, ancorchè con le riserve espresse dalla circolare, desta alcune perplessità. Sicuramente non può trovare applicazione la prima ipotesi in quanto il trust non può per sua natura essere controllato da una società.

La norma potrebbe trovare applicazione nel caso di un trust estero con trustee residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane. Si tratta invero di una ipotesi piuttosto remota in quanto i trust esteri sono di norma gestiti da trustee esteri.

145

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

Un Esempio Concreto

Sempronio dispone in trust alcuni beni immobili. L'atto di trust prevede che:

- i beneficiari finali del fondo in trust sono i figli;
- i frutti del trust ossia gli affitti dovranno essere attribuiti man mano che maturano alla moglie Mevia.

146

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust

---

La disposizione dei beni in trust sosterà l'imposta di donazione e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Per valutare l'aliquota e le franchigie dell'imposta di donazione si deve valutare il rapporto tra il disponente e i beneficiari dei beni, quindi tra Sempronio e i figli. L'imposta è dovuta nella misura del 4% sul valore netto globale eccedente € 1.000.000 per ogni beneficiario.

Durante la vita del trust i frutti dovranno essere tassati per competenza in capo a Mevia ed il trust risulterà trasparente.

Alla fine del trust i beni immobili saranno trasferiti ai figli. Questo passaggio sarà esente da imposta di donazione, anche se i beni hanno subito un incremento di valore, ma sosterà le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

147

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Trust e concordato preventivo

La R.M. 4.1.2008, n. 4/E ha affrontato il caso di un trust utilizzato in una procedura di concordato preventivo proposto da una Spa ai creditori e successivamente omologato dal Tribunale.

Per soddisfare più compiutamente le ragioni dei creditori, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il coniuge del liquidatore avevano messo a disposizione un patrimonio immobiliare di loro esclusiva pertinenza in modo che alle cessione dei beni ai creditori si aggiungesse l'impegno di un terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, che rafforzava sussidiariamente la garanzia principale qualora il realizzo dei beni dell'impresa non fosse risultato sufficiente.

Il trust è stato utilizzato per offrire alla procedura margini di certezza maggiori rispetto alla mera offerta di beni da parte di terzi, poiché i beni escono dal patrimonio personale dei soci e sono vincolati a quello scopo specifico.

148

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Trust e concordato preventivo

L'Agenzia ha correttamente sostenuto che un trust che ha come scopo il soddisfacimento della massa dei creditori della procedura del concordato e che si limita a vendere un paio di immobili, non configura attività di impresa ed è quindi inquadrabile come un ente non commerciale. Lo ha considerato un trust opaco in quanto, benché nell'atto istitutivo del Trust vengano indicati quali «beneficiari immediati la massa dei creditori del Concordato», tali soggetti non corrispondono ai «beneficiari individuati», di cui all'art. 73, co. 2.

Le conclusioni sono sicuramente condivisibili se i beneficiari immediati sono, come presumibile, i beneficiari del fondo in trust e non anche dei frutti, come ad esempio eventuali canoni di locazione sugli immobili percepiti dal trust. Se anche questi proventi sono destinati ai «beneficiari immediati», il trust potrà essere considerato opaco solamente se la distribuzione avviene a distanza di tempo quando i frutti si sono consolidati nel fondo in trust.

149

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

### Aspetti fiscali del trust: apporto di liquidità

L'imposta di donazione risulta dovuta su tutti gli atti dispositivi di beni in trust, salvo ovviamente le esclusioni previste dalla norma (ad esempio le opere d'arte).

Tuttavia, nel caso in cui il trust venga dotato di liquidità, l'apporto può essere effettuato mediante un semplice bonifico bancario che, trattandosi di un atto non formalizzato, dovrebbe (ma l'incertezza è d'obbligo) essere escluso da imposta di donazione.



150

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

Autorevole dottrina di fonte notarile, inoltre, ritiene che questi «spostamenti patrimoniali informali» per divenire liberalità indirette richiedono un plus (ad es. remissione del debito), mancando il quale rimangono confinati nell'area della nullità.

Queste donazioni nulle determinerebbero un diritto di credito del soggetto che ha effettuato il bonifico a meno che non intervenga la prescrizione del credito o una rinuncia allo stesso, nel qual caso si configurerebbe una donazione indiretta.

Se il beneficiario del trust è un soggetto residente, queste considerazioni valgono anche per i bonifici effettuati a favore di trust internazionali.

151

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust: apporto di liquidità**

Esempio n. 3  
Tizio istituisce un trust internazionale a favore di Caio, beneficiario residente in Italia, apportando alcuni beni. L'imposta di donazione verrà calcolata con aliquote e franchigie che tengano conto del rapporto tra Tizio e Caio.

Successivamente Tizio effettua un bonifico a favore del trust. Trattandosi di un atto non formalizzato non è dovuta l'imposta di donazione e si configura un diritto di credito di Tizio nei confronti del trust.

152

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust: apporto in trust estero**

Imposta di donazione  
L'art. 55, co. 1 bis, D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce che «Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

153

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Ciò significa che se il beneficiario è un soggetto fiscalmente residente in Italia, l'istituzione del trust effettuata all'estero sconta comunque l'imposta di donazione in Italia.

Anche in questo caso, per determinare aliquote e franchigie applicabili, bisognerà fare riferimento al beneficiario del fondo in trust. Non è tuttavia chiaro quale sia il criterio da utilizzare per determinare se il donatario / beneficiario sia residente in Italia.

154

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Apporto in Trust Estero: Imposta di donazione  
In materia di imposizione diretta, l'art. 2 D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che una persona fisica è residente in Italia quando per la maggior parte del periodo di imposta ha nel territorio dello stato alternativamente:

1. l'iscrizione all'anagrafe;
2. il domicilio inteso come il centro dei propri affari e interessi;
3. la residenza intesa come dimora fisica.

In materia di imposta di donazione non è chiaro se la residenza del donatario è determinata con gli stessi criteri o se sia necessario considerare il singolo momento in cui la donazione viene fatta. La prima soluzione sembra quella preferibile.

155

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Esempio n. 1  
Tizio, residente in Italia, istituisce un trust internazionale all'estero apportando beni. Il beneficiario del fondo in trust è Caio, soggetto residente in Italia. L'istituzione del trust è soggetto a imposta di donazione da calcolarsi tenendo conto del rapporto di parentela esistente tra Tizio e Caio.

Esempio n. 2  
Tizio, residente in Italia, istituisce un trust internazionale all'estero apportando beni. Il beneficiario del fondo in trust è Caio, soggetto residente all'estero. L'istituzione del trust non è soggetto a imposta di donazione in Italia.

156

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Aspetti fiscali del trust**

---

Imposizione diretta

La C.M. n. 48/E/2007 punto 3.3 ha chiarito che se i beni destinati in trust non sono relativi all'impresa, l'assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.

Se il trasferimento riguarda beni relativi all'impresa, la fuoriuscita dalla disponibilità dell'imprenditore, in quanto destinati a finalità estranee all'impresa, genera ricavi o plusvalenze.

157

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

---

Beneficiari italiani di trust esteri

La C.M. 61/E/2010 è intervenuta sul tema della tassazione dei trust esteri rivedendo le posizioni sostenute nella C.M. 48/E/2007.

Dall'analisi di questo documento di prassi si desume che i beneficiari italiani di trust esteri sono tassati per trasparenza in Italia solo in relazione a redditi prodotti dal trust in Italia (ad esempio redditi derivanti da un immobile affittato).

158

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

---

Il punto 4.1. della C.M. 48/2007 chiarisce che il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.

Da ciò si desume che i redditi prodotti all'estero e distribuiti ai beneficiari italiani o sono tassati per cassa o non sono tassati affatto.

La tassazione per cassa assimilerebbe, in sostanza, il trust internazionale ad una società di persone estera la quale, a prescindere dal fatto che sia considerata trasparente o meno nello stato della fonte, è in ogni caso considerata opaca in Italia ai sensi dell'art. 73 co. 1 lett. d), per cui, la tassazione, avviene negli esercizi successivi in cui verranno operati i prelevamenti.

159

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Chiarimenti in tema di Trust esteri

Questa assimilazione non è tuttavia possibile in quanto dal combinato disposto dell'art. 44, co. 1 lett. e) e dell'art. 47 co. 1 emerge che la tassazione per cassa è prevista solo per gli utili che provengono da società ed altri enti ma non anche dai trust: infatti, da un lato non si può ritenere che i redditi del beneficiario possano qualificarsi come utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio, dall'altro i redditi dei beneficiari rientrano nella successiva lett. g sexies) dell'art. 44 e non nella lett. e).

Poiché abbiamo visto che la lett. g sexies) è compatibile solo con una tassazione per trasparenza e che tale modalità di tassazione è permessa per il trust non residente, solamente per i redditi prodotti in Italia, dobbiamo concludere per la non tassabilità dei redditi attribuiti ai beneficiari italiani di un trust internazionale ad eccezione di quelli imputati per trasparenza relativi a beni tassabili in Italia.

160

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Chiarimenti in tema di Trust esteri

La C.M. 61/E/2010 ha, in sostanza, rivisto le tesi sostenute nel precedente intervento sostenendo che i beneficiari italiani di un trust estero sono sicuramente tassati se questo è trasparente, anche in relazione ai redditi prodotti all'estero.

La C.M. 61/E/2010, tuttavia, si spinge oltre inventandosi una sorta di tassazione per trasparenza anche per i trust esteri opachi.

Si precisa, infatti, che qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia e quindi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari. Argomentando a contrariis, tuttavia, sembra che se il reddito non è tassato in Italia in capo al trust, scatti automaticamente la trasparenza, pur in presenza di una discrezionalità del trustee.

161

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### Chiarimenti in tema di Trust esteri

La circolare tuttavia non chiarisce se questa nuova tassazione per trasparenza sui trust opachi opera nell'esercizio della maturazione del reddito, o nell'esercizio in cui questo viene attribuito ai beneficiari.

La prima tesi appare insostenibile in quanto, oltre a non trovare alcun supporto normativo, si scontra anche col fatto i beneficiari dei frutti potrebbero non conoscere immediatamente le decisioni del trustee estero.

Esempio

Immaginiamo che un trust estero preveda la discrezionalità nella attribuzione dei frutti ai beneficiari. Il trustee, una volta percepiti i frutti (ad esempio dividendi, affitti, eccetera), imputa gli stessi ai beneficiari Tizio e Caio sfruttando il suo potere discrezionale.

Ora, in base alla R.M. 425/2008 il trust è opaco.

162

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

In base ai chiarimenti della C.M. n.61, invece, l'opacità rimane confinata ai redditi tassati in Italia per cui se, ad esempio l'affitto era relativo ad un immobile italiano, può operare l'opacità, se invece l'affitto era relativo ad un immobile all'estero, nasce una nuova forma di trasparenza che prescinde dal fatto che il trustee fosse dotato di un potere discrezionale.

**Obiettivo dell'Agenzia:** il regime proposto evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell'ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato.

163

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

Secondo l'Agenzia, in tal caso, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l'imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.

Dalla analisi della circolare emerge quindi una nuova trasparenza dei trust opachi esteri.

Si precisa tuttavia che la cm 61 parla di imputazione dei redditi.

Ciò significa che la tassazione in capo al beneficiario pur prescindendo da una determinazione del diritto alla percezione dei frutti nell'atto istitutivo, necessita comunque di una imputazione di tale reddito.

In questo modo viene rispettato il principio della competenza.

164

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

Tassazione dei trust esteri in capo ai beneficiari italiani		
	Reddito prodotto all'estero	Reddito prodotto in Italia
I beneficiari dei frutti sono individuati e manifestano una capacità contributiva attuale sui frutti.	I beneficiari sono tassati per trasparenza	I beneficiari sono tassati per trasparenza
Il trustee ha discrezionalità in merito all'attribuzione dei frutti (trust opaco)	I beneficiari sono tassati per trasparenza	Il trust sconta l'IRES e i beneficiari non sono tassati su tali frutti

165

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

Il Trust Alfa è italiano con beneficiari italiani. Dall'atto istitutivo emerge un potere discrezionale in capo al trust circa l'attribuzione dei frutti.

Nel 2010 il trust percepisce due canoni di locazione: uno da un immobile sito in Italia, l'altro da un immobile sito all'estero.

Il trust è opaco in virtù del potere discrezionale del trustee. Entrambi i canoni di locazione saranno tassati rispettivamente come redditi da fabbricati e come redditi diversi in capo al trust scontando l'ires.

A fine 2010 il trust attribuisce una parte dei frutti ai beneficiari che verranno bonificati a inizio 2011. Questi frutti attribuiti ai beneficiari non sosteranno tassazione alcuna in capo a questi ultimi.

166

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

Supponiamo invece che il trust Alfa sia non residente (il trustee in questo caso è un soggetto estero) ma che l'atto istitutivo sia nella sostanza analogo.

Ora il trust è discrezionale e, quindi, opaco.

Alla luce dei chiarimenti forniti nella cm 61, tuttavia, l'opacità sembra operare solo per gli affitti italiani. Per gli affitti esteri, invece, nasce questa nuova forma di trasparenza che prescinde dall'esistenza di un diritto soggettivo alla percezione dei frutti da parte dei beneficiari.

Questi, tuttavia, pur dichiarando tale reddito per competenza e non per cassa, non dovrebbero tuttavia considerare la maturazione o percezione in capo al trust, quanto la attribuzione da parte del trustee ai beneficiari. Poiché nell'esempio proposto l'attribuzione avviene sempre nel 2010, i beneficiari dichiareranno i frutti in unico 2011 per il 2010.

167

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Chiarimenti in tema di Trust esteri**

Beneficiari esteri di Trust Italiani

La C.M. 61/E/2010 precisa che il reddito imputato a un beneficiario va considerato prodotto in Italia ai sensi del principio generale sancito dall'art. 23, lett. b), D.P.R. 917/1986 che prevede l'imponibilità nei confronti di soggetti non residenti dei redditi di capitale "corrisposti" dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Da una interpretazione strettamente letterale della norma si dovrebbe concludere nel senso di escludere la tassabilità in Italia dei frutti del trust in quanto, in base alla lettera g-sexies), la fattispecie reddituale assume rilevanza per effetto della sola imputazione (principio di competenza in luogo del principio di cassa).

168

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** ISTITUTO DI STUDI FISCALI Chiarimenti in tema di Trust esteri

Beneficiari esteri di Trust Italiani

L'Agenzia ha correttamente evidenziato che, in forza della specialità della norma, tale criterio prevale su quello della corresponsione previsto in linea generale dalla predetta lett. b), co. 1, dell'art. 23, e che quindi **i redditi imputati da trust residenti a beneficiari non residenti sono tassabili a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.**

169

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** ISTITUTO DI STUDI FISCALI Tabella di sintesi: tassazione dei beneficiari

Tassazione dei beneficiari						
Beneficiari	Italiano		Trust			
	opaco	trasparente	opaco		trasparente	
			Testi 48/E/2007	C.M. 61/E/2010	Testi 48/E/2007	C.M. 61/E/2010
<b>Italiani</b>	Il trust sconta l'IRES beneficiari non sono tassati sui frutti.	Il trust imputa per trasparenza il reddito ai beneficiari che li dichiareranno nel Modello Unico.	Il trust è tassabile in Italia come non residente ossia solo sui redditi prodotti (es. locazione su immobili italiani). I beneficiari non sono mai tassati.	beneficiari italiani sono tassati per trasparenza quando il trustee, esercitando il suo potere discrezionale, attribuisce loro i frutti.	I beneficiari sono tassati solo sui redditi prodotti dal trust in Italia.	I beneficiari sono tassati sui redditi prodotti dal trust sia in Italia sia all'estero.
<b>Esteri</b>		I beneficiari sono tassati in Italia sui frutti in base all'art. 23 co. 1 lett. b) D.P.R. 917/1986 a prescindere dalla loro effettiva corresponsione.	Il trust paga IRES solo sui redditi prodotti in Italia. Nessuna tassazione in capo ai beneficiari.		Il trust paga IRES. (Casistica rara e mai ben affrontata)	

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** ISTITUTO DI STUDI FISCALI Lo studio del notariato 58/2010/T in sintesi

tassazione indiretta dei trusts			
Tipologia di trust	caratteristiche	Posizione Agenzia delle Entrate	Notariato
Trust di scopo	Trust finalizzato al perseguimento di un fine e non all'arricchimento di un soggetto. Esempio: trust per la ricerca sul cancro.	imposta di donazione 8% nella fase istitutiva	Di norma manca un arricchimento per cui l'imposta di donazione non è dovuta.
Trust di garanzia	Trust con funzioni solutorie o di amministrazione di un pacchetto azionario.		

171

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Lo studio del notariato 58/2010/T in sintesi

Trust donatorio	Con beneficiari titolari di una mera aspettativa	Un soggetto è beneficiario solo al verificarsi di una determinata fattispecie (es: laurea, matrimonio)	Si applica l'imposta nella fase istitutiva tenendo conto del rapporto tra disponente e beneficiario.	Deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa fintantoché non si verifichi la condizione sospensiva.
	Senza beneficiari	I beneficiari non risultano individuati	Imposta di donazione 8% nella fase istitutiva	Deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa fintantoché non vengono individuati i beneficiari.
	Con beneficiari individuati	I beneficiari risultano individuati senza condizioni sospensive	Si applica l'imposta nella fase istitutiva tenendo conto del rapporto tra disponente e beneficiario.	La tesi è compatibile con la norma ma è preferibile sostenere che l'imposizione è dovuta nel passaggio finale.

172

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Lo studio del notariato 58/2010/T in sintesi

Trust autodichiarato	Il trustee coincide col disponente	Si applica l'imposta nella fase istitutiva tenendo conto del rapporto tra disponente e beneficiario.	Deve applicarsi l'imposta di registro in misura fissa fintantoché non interviene la traslazione dei beni a terzi.
----------------------	------------------------------------	--	---

173

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**

Esempi di utilizzo del trust




---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

1) Riservatezza per investimenti italiani

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

The slide, titled 'ISTAF Istituto di alta formazione', contains the text: '2) Riservatezza per investimenti esteri (ad esempio per evitare segnalazione RW)'. Below the text is an image of an old map with a compass rose and a quill pen.

---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

  
ISTAF  
Istituto di alta formazione

3) Disciplina antiriciclaggio



---

---

---


---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

  
ISTAF  
Istituto di alta formazione

  
Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007):**  
**Linee guida per l'adeguata verifica della clientela**

L'art. 36 del d.l. 78/2010 ha inserito all'art. 28, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, che impongono al professionista di **astenersi** dall'eseguire nuove prestazioni professionali e porre fine alle prestazioni già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero mancanti di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale individuati con decreto del MEF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

192

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

**Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007):**  
Linee guida per l'adeguata verifica della clientela

Consiglio Nazionale degli Esperti Commercialisti e degli Esperti Contabili

L'obbligo di astensione opera anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diverse da quelle elencate, aventi sede in tali Paesi, nel caso in cui il professionista non sia in grado di identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

L'obbligo, che opera automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza lasciare alcun margine di valutazione al professionista, non è attualmente operativo per mancanza del decreto del MEF.

195

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Trust e interposizione  
Cm 27.12.2010, n. 61/E

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---


---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Struttura del TRUST



DISPONENTE

GUARDIANO

TRUSTEE

BENEFICIARI

BENI IN TRUST

195

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituti di alta formazione

### I conferimenti di aziende in TRUST

Partecipazioni in trust

SRL e SPA  
Dividendi tassati 1,375%

SAS  
Redditi quadro H tassati 27,5%

Frutti tassati ZERO sui beneficiari

196

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituti di alta formazione

### TRUST e interposizione

Il trust, essendo generalmente assimilato ad un ente non commerciale, subisce una tassazione sui dividendi di particolare interesse.

Trascurando la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, i dividendi sono tassati sul 1,375% del loro ammontare.

197

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF** Istituti di alta formazione

### TRUST e interposizione

Beta S.r.l.	
Utile ante imposte	1.000
Ires 27,5%	275
Utile netto	725
Utile distribuito	725

198

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### TRUST e interposizione

caso A

TRUST		
Utile percepito		725
Utile imponibile	5%	36
Ires	27,5%	10
<b>Dividendo netto</b>		<b>715</b>

caso B

Tizio Persona fisica - partecipazione qualificata		
dividendo percepito		725
quota imponibile	49,72%	360
aliquota IRPEF	43,0%	155
<b>Dividendo netto</b>		<b>570</b>

199

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### TRUST e interposizione

Tabella 1 – I poteri del guardiano in un trust interposto RM 8/2003

1	E' richiesto il consenso del guardiano (disponente) prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di beni del trust, di costituzione di garanzie reali su di essi, di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento per qualsiasi titolo per un periodo eccedente i nove anni.
2	Il trustee non ha il potere di accettare da terzi ne' di sostituire i beni in trust senza il consenso del disponente o del guardiano.
3	Ogni disposizione dubbia deve essere interpretata "nel senso della maggiore latitudine" delle prerogative del guardiano.
4	Con riguardo agli investimenti, il trustee non può modificare il tipo, le modalita' di amministrazione e gestione, ne' il grado di rischio, determinati dal disponente al momento del loro trasferimento.
5	Spetta solo al disponente richiedere - e in tal caso "il trustee e' tenuto ad aderire a tale richiesta" - di rivolgersi ad altra struttura o di variare tipo, modalita' e grado di rischio degli investimenti.

200

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

### TRUST e interposizione

Tabella n. 2 – I trust interposti secondo la C.M. 43/E/2009

Caso	Descrizione della fattispecie
1	trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
2	trust in cui il disponente e' titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
3	trust in cui il disponente (o il beneficiario) e' titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
4	trust in cui il disponente e' titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
5	trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

201

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

TRUST e interposizione

Il caso n. 3, che – si badi – è stato riproposto con alcune modifiche anche dalla recente C.M. 61/2010, ripropone in sostanza le osservazioni fatte con la R.M. 8/2003.

202

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

TRUST e interposizione

Una considerazione va fatta anche in relazione alla quinta ipotesi, dove si considera il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee. Qui bisogna innanzitutto chiedersi quale portata possa avere questa indicazione. Se intesa in senso ampio, infatti, potrebbe portare a dire che tutti i trust, a parte quelli di scopo, sono interposti perché i beneficiari hanno diritto a ricevere i beni. Del resto i beni non se li può certo mangiare il trustee!!

In realtà, la fattispecie deve riguardare necessariamente il momento finale del trust, quando i beneficiari hanno acquisito non un diritto potenziale ma un diritto soggettivo e attuale a pretendere i beni dal trustee.

203

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

TRUST e interposizione

Da ultimo vogliamo stimolare la riflessione anche su questa ipotesi.

Un trust ha 100 immobili. Il beneficiario ha diritto di vedersene assegnare uno in qualsiasi momento. Il trust è totalmente interposto? E' interposto relativamente a quell'immobile?

204

---

---

---

---

---

---

---

---

 **TRUST e interposizione**

L'intervento della C.M. 61/E/2010  
 La cm 61 ha riproposto le 5 ipotesi già illustrate, ma la terza risulta integrata nel senso di prevedere che il trustee è vincolato nei suoi poteri anche da elementi di fatto che denotano una eccessiva ingerenza del disponente.  
 Si tratta quindi del caso in cui il potere del disponente può desumersi anche da situazioni di fatto che vanno al di là del mero atto istitutivo. Ad esempio il trustee potrebbe essere una mera testa di legno ricadendo, nella realtà, sul disponente l'effettiva attività gestoria.

205

---

---

---

---

---

---

---

---

 **TRUST e interposizione**

Tabella n. 3 – I trust interposti secondo la C.M. 61/E/2010

Caso	Descrizione della fattispecie
1	trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
2	trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
3	trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
4	ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

206

---

---

---

---

---

---

---

---

 **TRUST e interposizione**

Il primo caso non riguarda le lettere di desideri che il disponente dovesse inviare al trustee: sono wishes e non indicazioni vincolanti!!

Per quanto riguarda invece il potere del disponente di modificare i beneficiari durante la vita del trust (caso 2), ad avviso di chi scrive si tratta di una disposizione perfettamente compatibile con un trust non fittizio, salvo ovviamente i casi in cui si configurano evidenti patologie.

207

---

---

---

---

---

---

---

---

 TRUST e interposizione

La terza ipotesi, invece, in cui il disponente abbia poteri di attribuzione o concessione di prestiti si ritiene sia riferibile al caso in cui il disponente sia anche trustee (trust auto dichiarato) e, quindi, non si può che condividere come tale trust sia interposto sotto il profilo fiscale.

L'ultimo punto della nuova elencazione sembra essere una generica disposizione che mira a colpire tutte le ipotesi residuali in cui vi sia una limitazione o condizionamento del potere di amministrazione e gestione del trustee.

208

---

---

---

---

---

---

---

---

 TRUST e interposizione

**Il caso tipico del trust interposto**

Il disponente Tizio è anche beneficiario

Il trustee chiede autorizzazione a Tizio

Appena fatto il trust la società dentro il trust svuota i dividendi

209

---

---

---

---

---

---

---

---

 TRUST e interposizione

**Il caso tipico del trust interposto**

Situazione ante trust



ALFA SRL

210

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

**ISTAF**  
Istituto di alta formazione

**TRUST e interposizione: percettori effettivi**

TRUST - percettore formale		
Utile percepito	1.000	
Utile imponibile	5%	50
Ires	27,5%	14
<b>Dividendo netto</b>		<b>986</b>

Tizio Persona fisica - partecipazione qualificata		
dividendo percepito		500
quota imponibile	49,72%	249
aliquota IRPEF	43,0%	107
<b>Dividendo netto</b>		<b>393</b>

Mevia Persona fisica - partecipazione qualificata		
dividendo percepito		500
quota imponibile	49,72%	249
aliquota IRPEF	43,0%	107
<b>Dividendo netto</b>		<b>393</b>

212

---

---

---

---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

  
ISTAF  
Istituto di alta formazione

---

Trust e auto



214

---

---

---

---

---

---

---

---

  
ISTAF  
Istituto di alta formazione

---

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI (DSD)  
Ufficio Normativa e Contratti  
Prot. n. DSD/0001755/09  
Roma, 10 febbraio 2009  
OGGETTO: Trust. Trascrizione al PRA.

Ciò premesso, è possibile trascrivere al PRA l'atto istitutivo del trust nel quale il disponente (settlor) preveda, tra i beni, anche dei veicoli.

Il trustee agisce in relazione ad un bene proprio ancorché segregato nel suo patrimonio e la pubblicità che egli richiede ha due funzioni: proteggere i beneficiari o raggiungere il perseguimento dello scopo prefissato dal settlor.

215

---

---

---

---

---

---

---

---

  
ISTAF  
Istituto di alta formazione

---

I trust e lo scudo fiscale



216

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

 Il trust interposto non era valutato ai fini dell'adesione allo scudo fiscale per cui i soggetti potevano scudare i beni sottostanti (C.M. 43/E/2009).

 La disposizione in trust di un bene scudato determina la perdita della riservatezza.

217

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

TRUST ESTERO "FORTE" (rinvio alla cm 61/2010)

Un trust estero può essere definito "forte" quando produce effettivamente una segregazione del patrimonio del disponente con il conseguente spossessamento di quest'ultimo.

In questo casi, il trust:

1. non ha una durata breve ab origine;
2. non prevede un potere di ingerenza del disponente;
3. non prevede l'identità tra disponente e beneficiario;
4. è irrevocabile;
5. non opera la presunzione di esterovestizione o, se operante, il trustee ritiene di poterla superare.

218

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Le società estere



219

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

L'art. 3 D.P.R. 917/1986 prevede due criteri alternativi per determinare il reddito imponibile a seconda che il percettore sia un soggetto residente o un soggetto non residente. Per i residenti, il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mentre per i non residenti il reddito complessivo è costituito solamente dalla somma dei redditi prodotti in Italia.

Poiché non è sempre agevole capire se un reddito può dirsi prodotto in Italia o all'estero, il legislatore ha risolto il problema alla radice prevedendo all'art. 23 D.P.R. 917/1986 un elenco dei redditi riferibili ai soggetti non residenti che si considerano prodotti in Italia.

220

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

- redditi fondiari;
- redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti,
- redditi di lavoro dipendente prestato nello Stato,
- redditi di lavoro autonomo esercitato nel territorio dello Stato,
- redditi di impresa esercitata nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione,
- redditi diversi relativi a attività svolte o a beni situati nel territorio dello Stato (considerando tali le partecipazioni in società residenti),
- redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari o associazioni professionali.

Si considerano inoltre prodotti in Italia anche le seguenti tipologie di redditi, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

- pensioni, assegni assimilati, indennità di fine rapporto,
- rendite vitalizie e altri assegni periodici,

221

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

- compensi per collaborazioni coordinate e continuative,
- compensi per diritti d'autore,

compensi conseguiti da imprese, società ed enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

Prima di esaminare in dettaglio le diverse tipologie di reddito prodotto dai non residenti in Italia è bene fare alcune opportune premesse in merito al ruolo delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni con particolare attenzione al rapporto tra il disposto convenzionale e la norma interna.

222

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Forme di sgravio interne  
i residenti sono tassati sul reddito ovunque prodotto mentre i non residenti sono tassati solamente in relazione al reddito prodotto in Italia.  
Questo criterio è diffuso nella maggior parte dei paesi, è evidente come i soggetti che producono un reddito in uno Stato estero risultino tassati sia nello stato di residenza in base al principio della tassazione su base mondiale sia nello stato estero in base al criterio di territorialità. Si tratta del fenomeno della doppia imposizione giuridica in quanto lo stesso reddito risulta tassato due volte in capo allo stesso soggetto.



223

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Spesso la normativa interna prevede un meccanismo per evitare o quanto meno ridurre la doppia imposizione. L'art. 165 del tuir, ad esempio, accorda un credito a fronte delle imposte pagate sui redditi prodotti all'estero.

L'art. 89, invece, accorda una esenzione al 95% sui dividendi percepiti da società residenti in Paesi esteri presenti nella white list di cui al D.M. 21.11.2001.

Questi meccanismi domestici di sgravio possono tuttavia risultare in alcuni casi inadeguati ed, al limite, potrebbero essere assenti. L'Italia, come del resto la maggior parte dei paesi evoluti, si è quindi dotata di una fitta rete di trattati contro le doppie imposizioni.

224

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Forme di sgravio convenzionali  
L'OCSE ha elaborato un modello di Convenzione che viene periodicamente aggiornato e che viene preso a base dall'Italia per redigere il testo dei propri trattati. La funzione della convenzione non è tanto quella di stabilire le modalità di tassazione di un reddito quanto piuttosto quella di ripartire la potestà impositiva tra i due Stati interessati.

In secondo luogo va segnalato come la Convenzione sia volta a contrastare ed a ridurre il fenomeno della doppia imposizione e non necessariamente ad eliminarlo.

225

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Le plusvalenze da cessioni di partecipazioni  
Abbiamo visto che, salvo qualche eccezione, le plusvalenze originate dalla cessione di partecipazioni in società residenti sono tassate in Italia.

Tuttavia le Convenzioni contro le doppie imposizioni contengono generalmente una clausola di maggior favore. L'art. 13 del Modello OCSE, in particolare, regola la fattispecie al par. 5, riservando la potestà impositiva esclusivamente allo stato di residenza della società alienante.

L'ubicazione della casa madre in un Paese convenzionato che riconosce la participation exemption anche per le società non operative permette di fatto di eludere le limitazioni previste dall'art. 87 per le holding residenti in Italia. E' il caso, ad esempio, della Soparfi Lussemburghese che, nel rispetto di determinati requisiti, concede l'esenzione integrale anche alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di società prive dei requisiti di commercialità.

226

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Tale circostanza prestava il fianco a facili manovre elusive da parte degli operatori per cui, a partire dal modello di Convenzione del 2003, è stato introdotto un nuovo quarto paragrafo all'art. 13 in base al quale l'alienazione delle azioni di società il cui principale valore deriva da beni immobili situati nello Stato della società figlia sono ivi tassabili come se si trattasse di beni detenuti senza lo schermo societario.

Si vogliono così evitare arbitraggi tra la cessione dei beni di primo livello (gli immobili) o la vendita di beni di secondo livello (le partecipazioni) nel caso in cui l'operazione sia sostanzialmente equivalente.

Il punto 28.4 del Commentario chiarisce che ai fini del computo del valore dei beni immobili rispetto al totale dei beni posseduti non devono essere considerati i debiti o le altre passività della società, a nulla rilevando se questi siano garantiti da ipoteca sui beni immobili rilevanti. Ovviamente il confronto dovrà essere operato sui valori correnti, a nulla rilevando i dati contabili che potrebbero, soprattutto nel caso degli immobili, sottostimare il valore effettivo.

227

---

---

---

---

---

---

---

---

 I redditi dei non residenti prodotti in Italia

Alcuni aspetti della disciplina OCSE destano tuttavia talune perplessità.

Il Modello, infatti, consente la tassazione della plusvalenza in Italia anche se la prevalenza del valore dei beni immobili è riferibile a beni merce (immobiliari di costruzione).

Si crea quindi una ingiusta penalizzazione in quanto la plusvalenza sulla società italiana verrebbe tassata ai sensi degli art. 67 e 68 del tuir.

228

---

---

---

---


---

---

---

---

 Come crearsi la Holding estera



229

---

---

---

---

---

---

---

---

 Come crearsi la Holding estera

Gli scambi di partecipazioni

La neutralità fiscale dello scambio intracomunitario di partecipazioni è sancito dal combinato disposto dell'art.178 comma 1 lett. e) e dall'art.179 comma 4 del tuir.

L'agevolazione si applica "alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a)".

230

---

---

---

---

---

---

---

---

 Scambi di partecipazione

I soggetti indicati nella lettera a) sono, in sostanza, le società di capitali dei vari Paesi comunitari, indicate nella Tabella A allegata al tuir, assoggettate alle imposte sui redditi specificate nella successiva Tabella B allegata.

Nell'operazione devono pertanto partecipare necessariamente tre distinti soggetti:

1. la società acquirente che intende acquisire il controllo (società A);
2. la società scambiata della quale l'acquirente acquisirà il controllo (società B);
3. i soci di quest'ultima che permutano o conferiscono la loro partecipazione con la società acquirente (soci C).

231

---

---

---


---

---

---

---

---




---

---

---

---

---

---

---

---

- 
- Lo scopo dell'operazione è quello di conferire alla società A il controllo di B. Le due società devono risiedere in Paesi diversi appartenenti all'Unione Europea.
  - La normativa oggetto di analisi consente la neutralità fiscale nel caso in cui la società B acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1.
  - Va immediatamente osservato come il riferimento sia fatto al numero 1 del primo comma e non a tutto l'art. 2359. Pertanto non viene considerato il controllo di fatto attraverso un'influenza dominante, essendo invece richiesta la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
  - Dalla lettera della norma si desume inoltre come non sia necessario che la partecipazione oggetto di conferimento o permuta sia di controllo, essendo sufficiente che il controllo sussista al termine dell'operazione, cumulando altre partecipazioni già possedute.
- 233

---

---

---

---

---

---

---

---

- 
- Per quanto riguarda i soci che effettuano il conferimento, si segnala che dall'inciso contenuto nella lett. e) dell'art. 178 secondo cui «alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato» si può desumere che i soci possono essere più di uno. Va inoltre rilevato come la norma non precisi alcunché in ordine alla natura degli stessi che, pertanto, ben potranno essere persone fisiche. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza 17.7.1997 e dalla Risoluzione n. 175 del 2001.
- 234

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

- La norma di riferimento, costituita dal quarto comma dell'art.179 risulta meno chiara ed esplicita rispetto a quella contenuta nell'art.177 in quanto non specifica che il costo delle azioni o quote date in permuta deve essere attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio, ma si limita ad indicare che il valore fiscale delle partecipazioni alienate viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.
- A ben vedere la norma impone solamente la continuità fiscale dei valori e non anche quella contabile.

235

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

- L'Amministrazione finanziaria è intervenuta in materia con la risoluzione ministeriale n.55/E del 17 aprile 1996, relativa al caso di una conferimento di azioni di una s.p.a. italiana ad una società olandese controllata al 100%.
- In quell'occasione è stato osservato come, "tenuto conto che nel caso in esame il conferimento di azioni da parte della società (y) (conferente) in una società olandese (conferitaria) consentirebbe quest'ultima il controllo della società (x) (scambiata) e che le azioni che la società (y) riceverebbe in cambio della società olandese verrebbero iscritte in bilancio allo stesso valore fiscale di quelle cedute si ritiene che a detta operazione sia applicabile il principio della neutralità fiscale sopra espressa".
- La neutralità fiscale sarebbe quindi condizionata alla continuità contabile dei valori di bilancio.

236

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

- L'Amministrazione finanziaria ha affrontato la questione in maniera molto più esplicita con la risoluzione n.190/E del 13 dicembre 2000.
- Il fisco osserva come la norma [allora il quinto comma dell'art.2 del D.Lgs. n.544/92], nel far riferimento ai valori fiscali, non fa menzione di eventuali disallineamenti tra valori contabili e valori civilistici delle partecipazioni.

237

---

---

---

---

---

---

---

---

 I rilievi della commissione Europea e la nuove posizioni dell'Amministrazione

- Successivamente alla emanazione della citata risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000, la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione, attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall'articolo 8, paragrafo 1 della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE.
- I rilievi mossi dalla Commissione non si incentrano tanto sulle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 544/92, quanto piuttosto sull'interpretazione che di esse è stata fornita dall'amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 190/E.
- La Commissione ritiene che il subordinare la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni, di cui alla Direttiva 90/434/CEE, alla "continuità contabile" dei valori configga con gli obblighi imposti dall'art. 8 della stessa direttiva.

238

---

---

---

---

---

---

---

---



- L'Agenzia delle Entrate ha preso atto dei rilievi mossi dalla Commissione Europea e con la risoluzione n. 159 del 25 luglio 2003 ha dichiarato di revocare la risoluzione 190/E del 13 dicembre 2000 emanata dal soppresso Dipartimento delle Entrate – Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario, riconoscendo che la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo.



239

---

---

---

---

---

---

---

---



- A questo punto, come già rilevato dall'Assonime nel 1998, una delle differenze tra lo scambio di azioni comunitario e quello nazionale è rappresentata proprio dal fatto che mentre nello scambio nazionale la neutralità è garantita dalla conservazione di tale costo nelle scritture contabili, nello scambio intracomunitario la neutralità è possibile anche con il mantenimento del primitivo costo fiscale, a prescindere dal costo civilistico iscritto in bilancio.



240

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

- Articolo 177 comma 2 tuir
- 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.



Non è un regime di neutralità fiscale ma realizzativo a valori controllati

241

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

  
**ITALIA**  


  
**LUX**  
  
**ITALIA**  


- Pex lussemburghese anche su immobili di gestione;  
-- attenzione alla disciplina C.F.C. white list art. 167 co. 8 bis e 8 ter tuir

242

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

## Conferimento di immobili in società comunitarie

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

TARIFFA 1 – articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) ..... le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche ..... 4%

[...]

244

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

NOTE

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di Euro 168,00 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea

Tuttavia le ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

245

---

---

---

---


---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione



246

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

## Il patto di Famiglia

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

## Il patto di famiglia

Art. 768-bis e ss. c.c.

- Contratto con cui l'**imprenditore** trasferisce, in tutto o in parte, l'**azienda**...
- e il **titolare** di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie **quote**...
- ad **uno o più discendenti**.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

---

## Il patto di famiglia

- Atto pubblico, a pena di nullità
- Necessaria partecipazione al contratto del coniuge e dei legittimari
- Gli assegnatari hanno obbligo di liquidare agli altri partecipanti il valore delle loro quote, salvo rinuncia

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

**Il patto di famiglia: disciplina fiscale**

---

- No espressa disciplina di ordine tributario
- Problema: rilievo impositivo della **assegnazione** di azienda e/o partecipazioni
- Problema: rilievo impositivo della **liquidazione** della quota ai legittimari

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

**Assegnazione della azienda e delle partecipazioni: imposte dirette**

---

- Interpretazione prevalente: **attribuzione gratuita di azienda e partecipazioni**
- Rinvio al regime impositivo relativo nelle imposte sui redditi
- Ruolo art. 58, 1 c., Tuir: neutralità trasferimento gratuito di azienda

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI FISCALI

**Segue: imposta di successione e donazione**

---

- **non assoggettamento ad imposta** sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di azienda (e rami di azienda) e di partecipazioni societarie di controllo,
- effettuati **a favore di discendenti e coniuge**, “anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile”;

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

La liquidazione a favore dei legittimari:  
Imposte dirette

- Non sembra poter costituire reddito per i legittimari
- No "sostituzione di redditi", art. 6 Tuir
- No "obbligazione di fare, non fare, permettere", art. 67, lett. I), Tuir

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Segue: imposta di successione e  
donazione

- **donazione indiretta**: art. 58, co. 1, d.lgs. 1990/346, "gli oneri di cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari".
- Rileva il **rapporto di parentela in linea retta o di coniugio intercorrente tra il disponente ed i legittimari** medesimi, per determinare aliquota e franchigia di imposizione.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Imposte ipotecarie e catastali

- In ogni caso, quando, nei diversi passaggi, si dà luogo al **trasferimento di beni immobili o di diritti reali immobiliari**, devono essere applicate le imposte ipotecaria e catastale con le aliquote ordinarie del 2% (art. 1, tariffa, d.lgs. 1990/347) e 1% (art. 10, d.lgs. 1990/347).
- Se trasferimento di **azienda** agevolato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, no imposizione

---

---

---

---

---

---

---

---

 Circ. n. 3/2008

- I partecipanti al patto non assegnatari di azienda o di partecipazioni possono rinunciare alla attribuzione in denaro o natura loro spettante
- Tale rinuncia non ha effetti traslativi ed è assoggettata alla sola imposta fissa di registro, perchè atto dal contenuto non patrimoniale

---

---

---

---

---

---

---

---



## Il negozio fiduciario

a cura di Ennio Vial



---

---

---

---

---

---

---

---

 Il negozio fiduciario

- Intestazione fiduciaria di quote societarie
- Intestazione fiduciaria di beni

Modelli contrattuali per attuare la "fiducia":

- Fiducia "romanistica" (effetto traslativo; no valenza esterna del vincolo fiduciario)
- Fiducia "germanistica" soc.fid. (no effetto traslativo; no valenza esterna vincolo fiduciario)
- Fiducia di "common law" (trust)  
(si effetto traslativo; si valenza esterna vincolo fiduciario)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Fiducia di tipo «romanistico»**

- la proprietà di un bene viene trasferita ad un altro soggetto con un patto, che il secondo se ne serva per un dato fine e, eventualmente, raggiunto il quale il bene deve essere ritrasferito
- tale vincolo fiduciario ha tradizionalmente un **valore meramente obbligatorio**; non può essere opposto ai creditori personali del proprietario fiduciario e nemmeno ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario
- Es. trasferimento fiduciario proprietà immobili (Circ. AE 28/E/2008)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Fiducia di tipo «germanistico»**

- No passaggio della proprietà del bene
- Ma solo della titolarità per l'esercizio dei diritti che ne derivano
- Modello che sta alla base delle **Società fiduciarie**, per la intestazione di quote societarie
- Così anche modelli contrattuale e modulistica s.fiduciarie

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Società fiduciarie e proprietà «formale» delle quote societarie**

- Cassazione SSUU 11267/2001

"...i fiduciari vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni loro affidati alla società (...); la proprietà della società fiduciaria, pur non potendo dirsi fittizia ... ha carattere puramente formale

- C. Cost. 109/1996
- C. Cass., 6478/1984; 1998/1998; 4886/2003; 13261/1999; 4943/1999

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FIDUCIARI

Beni intestati fiduciariamente (fiducia germanistica)

---

- Partecipazioni di società di capitali
- Partecipazioni capitale di s.a.s.
- No quote società di persone
- No beni  
(vedi oltre)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FIDUCIARI

Società fiduciarie

---

Fonti normative

- Legge 23.11.1939, n. 1966
- R.D. 22.4.40 n. 531
- D.M. 16.1995 n. 31
- D. Lgs. 17.1.2003 n.6
- Art. 32 D.P.R. 600/73 (1° c. nn. 5 e 7)
- D. Lgs. 231 del 21.11.2007

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FIDUCIARI

Società fiduciarie

---

- Le strutture societarie, preventivamente autorizzate, "comunque denominate, che si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi, la revisione e l'organizzazione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni" (articolo 1 , comma 1 della Legge 23.11.1939 n. 1966 )

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Società fiduciarie**

- Requisiti delle società fiduciarie
  - Oggetto sociale,
  - Capitale sociale,
  - Obblighi deposito, contabili, vigilanza, ecc.
- Società "dinamiche" o "di gestione" (attività di gestione individuale di patrimoni, di fatto assorbite nelle S.i.m.)
- Società "statiche" o di "amministrazione"

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Le società fiduciarie di «amministrazione»**

- si limitano alla custodia del bene ad esse intestato, essendo obbligate a chiedere al fiduciante un'autorizzazione specifica al compimento di qualsiasi atto di disposizione
- (giuridicamente: contratto di mandato o contratto di deposito titoli in amministrazione)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **Intestazione fiduciaria delle quote societarie**

- Separazione tra proprietà del titolo e esercizio dei diritti incorporati nel titolo (art. 1992 c.c.)
- Titolarità giuridica: p.f. fiduciante
- Esercizio diritti: società fiduciaria

**Modalità operative**

- Contratto fiduciario (rapporto interno fiduciante-società fiduciaria)
- Rapporto esterno:
  - per le **obbligazioni al portatore** sarà sufficiente la semplice consegna materiale dei titoli;
  - per le obbligazioni nominative e per i **titoli azionari** (obbligatoriamente nominativi se diversi dalle azioni di risparmio) saranno richieste: la girata sul titolo e l'annotazione degli stessi, a nome della fiduciaria, a Libro Soci.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Intestazione fiduciaria delle quote societarie

---

**Modalità operative**

- Per le quote di S.r.l. (no titoli di credito)
- Si ritiene comunque attuabile tramite iscrizione della fiduciaria nel libro soci, in seguito alla cessione della quota dal fiduciante alla fiduciaria

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Struttura giuridica del rapporto fiduciario

---

- Il soggetto cui imputare diritti patrimoniali (dividendi, plusvalenze) è il fiduciante
- No effetti reali civilisticamente / No segregazione dei beni
- No alterazione delle regole fiscali: il reddito è creato dal fiduciante non dalla fiduciaria

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
ISTITUTO DI STUDI FISCALI Appeal della intestazione fiduciaria: la segretezza

---

- Segregazione patrimoniale "atipica": no per effetto giuridico, ma conseguenza del vincolo di segretezza in capo alla società
- Obbligo giuridico alla segretezza? Opponibile ai terzi?
  - Art. 1705 c.c. (dovere riservatezza mandatario)
  - Obbligo di segretezza si ricava, anche se non espresso, dalla stessa disciplina del negozio fiduciario

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Non opponibilità del segreto fiduciario

---

- Diversi casi
- Molto rilevanti quelli della non opponibilità di fronte all'AE
- Spt. Dopo Finanziaria 2005

**art. 2427 punto n. 5) c.c.**

- nota integrativa :

"l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito"

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Normativa obbligatoria

---

- Quadro SK modello 770 "comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti"
- Quadro SO (capital gains)
- Art. 1 DM 1988: società fiduciarie devono comunicare i dati relativi agli "effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate ed appartenenti a terzi sulle quali siano riscossi utili o altri proventi ad essi equiparati"

(vedi oltre...)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

L'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria

---

Art. 32, 1° comma, n. 7) del DPR 600/73 (modifica Fin. 2005)

- Potere di chiedere, anche alle fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi
- Potere di chiedere alle fiduciarie di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, purché inequivocamente individuati, specificando i periodi temporali di interesse

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Facoltà degli uffici di disporre l'accesso  
diretto

- Quando no risposta nei termini
- Quando fondati sospetti della completezza e/o esattezza dei dati forniti

**Modalità di indagine**

1. Partendo da indagini verso **un soggetto**, informazioni richieste a tutti gli intermediari
2. Partendo da indagini verso una **intestazione fiduciaria** per individuare chi si cela dietro la stessa

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Antireciclaggio Dlgs. 231/2007

- Società fiduciarie quali intermediari di II livello
- Obbligo di rendere noto il beneficiario in favore del quale compiono le operazioni, rapportandosi con quelli di I livello, con immediato obbligo di segnalazione in caso di "operazioni sospette"

**Trattamento fiscale dividendi**

- Dividendi percepiti dalla società fiduciaria saranno **redditi di capitale** del fiduciante
- Plusvalenze realizzate dalla società fiduciaria saranno **redditi diversi** del fiduciante
- Irrilevanza fiscale della **movimentazione finanziaria** tra fiduciante e fiduciaria

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Nelle imposte indirette

- CM 3/E/2008: imposta successioni e donazioni su trasferimento fiduciario (fiduciante-fiduciaria) e sul ritrasferimento successivo (fiduciaria-fiduciante)
- CM 28/E/2008: no rilevanza in caso di trasferimento fiduciario di quote / solo eventuale imposta di registro fissa
- Agenzia (circ. 28/E/2007) ha confermato che il trasferimento fiduciario di immobili è assoggettato a imposta sulle donazioni in entrambi i momenti
- Ratio: è fiducia romanistica, si trasferisce la proprietà "sostanziale" non quella "formale", come accade per la fiducia germanistica (e, quindi, le quote societarie)

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Nelle imposte dirette

- La fiduciaria ha un ruolo di intermediario, rilevante ai fini fiscali, tra il fiduciante e la società partecipata.
- Anche per indicare a quest'ultima le condizioni soggettive del socio, che portano alla variazione del regime impositivo

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Società di persone e società di capitali

- Il trasferimento fiduciario (germanistico) delle partecipazioni è ammesso solo per società di capitali
- E per la quota dei soci "accomandanti" nelle s.a.s.
- Solo quando responsabilità limitata (intestazione fiduciaria di un bene e non di una attività)

**Passaggio fiduciario quota società personale**

Equivarrebbe ad un trasferimento della stessa posizione di socio  
Dividendo tassato in capo alla società fiduciaria  
Possibile rilievo impositivo anche in capo al socio, nel momento del ri-  
trasferimento degli stessi  
RIS. AE 136/E/2006

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di Studi e Formazioni

Dividendi

- la fiduciaria è tenuta preventivamente a comunicare al pagatore del provento se e che tipologia di ritenuta "in uscita" deve essere applicata  
(anche in caso di applicazione Direttiva madre-figlia: risoluzione n.37/2006)
- la società partecipata rilascerà alla stessa fiduciaria la **certificazione** prevista dall'[art. 4](#), commi 6-ter e 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 indicandola come percettore degli utili.
- Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770/Ordinario) riporterà (nel **Quadro SI**) l'ammontare complessivo degli utili corrisposti e (nel **Quadro SK**) i dati identificativi del soggetto fiduciario interposto

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Dividendi

---

- la società fiduciaria consegnerà al proprio fiduciante la certificazione relativa agli utili percepiti sulle partecipazioni affidate, indicandolo come percettore degli utili
- Compilerà il proprio modello 770 in veste di "sostituto d'imposta" palesando nel **rigo SK2** del quadro SK il proprio ruolo di "fiduciaria" e specificando nel **rigo SK5** i dati del fiduciante.

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Dividendi S.a.s

---

- Il socio dichiara il reddito di impresa nel modello Unico PF, quadro RH, indicando gli estremi della società partecipata (non della fiduciaria)
- La partecipata indica i dati della fiduciaria nel quadro RK mod. Unico SP
- La fiduciaria indica i dati del fiduciante nel quadro SK del Mod. 770

---

---

---

---

---

---

---

---

 **ISTAF**  
Istituto di alta formazione

Società fiduciaria non residente

---

- Secondo AE (ris. 201/E/2008), stessi obblighi di dichiarazione di una fiduciaria residente
- In caso di redditi tassati in Italia
- Obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia

**Anonimato nella percezione degli utili**

Solo per partecipazioni non qualificate detenute da persona fisica residente  
Infatti, no obbligo compilazione Quadro SK quando proventi assoggettati a ritenuta d'imposta o a imposizione sostitutiva in capo ai percipienti

---

---

---

---

---

---

---

---

 <b>ISTAF</b> <small>ISTITUTO DI STUDI E FORMAZIONE</small>	TRUST
<ul style="list-style-type: none"><li>• Spesso società fiduciaria svolge funzione del trustee</li><li>• Effetto reale / Pienamente segregativo</li><li>• Fiscalmente è il trust che percepisce il reddito</li></ul>	

---

---

---

---

---

---

---

---